



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

458^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 3 giugno 2015

Presidenza del presidente Grasso

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-28

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 29-40

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 41-73

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 5
---	--------

GRUPPI PARLAMENTARI

Costituzione, Ufficio di Presidenza e variazioni nella composizione	6
---	---

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
PEGORER (PD), relatore	6, 7
CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze	7
BERTOROTTA (M5S)	7
COMAROLI (LN-Aut)	7, 11
SANTANGELO (M5S)	7, 8, 9 e passim
MOLINARI (Misto)	13
COMPAGNA (AP (NCD-UDC))	16
BOTTICI (M5S)	16
CARRARO (FI-PdL XVII)	17
MARINO Mauro Maria (PD)	18

Discussione:

(667) CIAMPOLILLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

(1421) GASPARRI. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (Relazione orale):

BUCCARELLA (M5S), relatore	Pag. 21
CAPPELLETTI (M5S)	23
STEFANI (LN-Aut)	25
MORRA (M5S)	25, 26
MALAN (FI-PdL XVII)	27

SUI LAVORI DEL SENATO

Presidente	27
------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2015

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1719

Ordini del giorno	29
Articoli da 1 a 4 ed emendamento	34
Articolo 5 ed emendamento	36
Articoli da 6 a 10 ed emendamento	38
Articoli 11 e 12	40

ALLEGATO B

PARERI

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1719 e sui relativi emendamenti	41
---	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRI; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- Tuate NEL CORSO DELLA SEDUTA <i>Pag.</i> 42	GOVERNO Trasmissione di atti per il parere <i>Pag.</i> 53
CONGEDI E MISSIONI 52	AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Trasmissione di atti 53
COMMISSIONI PERMANENTI Variazioni nella composizione 52	MOZIONI E INTERROGAZIONI Mozioni 53 Interrogazioni 55 Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 72
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO Trasmissione di documentazione 52	
DISEGNI DI LEGGE Annunzio di presentazione 52	

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. (*Il senatore Mauro Giovanni fa cenno di voler intervenire*).

Senatore Mauro, il brusio dell'Assemblea non mi ha consentito di udirla. Sarà per un'altra occasione.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Gruppi parlamentari, costituzione, Ufficio di Presidenza e variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 30 maggio 2015, la senatrice Bonfrisco ha comunicato la costituzione del Gruppo parlamentare denominato «Conservatori, Riformisti italiani».

Al Gruppo aderiscono i senatori Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Falanga, Liuzzi, Eva Longo, Milo, Di Maggio, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio e Zizza.

In pari data l'Assemblea del Gruppo ha proceduto ad eleggere Presidente la senatrice Bonfrisco, alla quale facciamo gli auguri di buon lavoro. (*Applausi*).

Pertanto i senatori Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Falanga, Liuzzi, Eva Longo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio e Zizza cessano di appartenere al Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, mentre i senatori Di Maggio e Milo cessano di appartenere al Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1719, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale e si è svolta la discussione generale.

I relatori ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza – ed è in distribuzione – il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PEGORER, *relatore*. Faccio presente che i relatori non hanno ancora potuto prendere visione del parere esposto dalla 5ª Commissione. Possiamo avere la possibilità di leggerlo?

PRESIDENTE. Il parere espresso della 5ª Commissione permanente è di nulla osta.

PEGORER, *relatore*. Se è di nulla osta, il parere sull'ordine G100 è favorevole con la seguente riformulazione: dopo le parole «il Governo», inserire le parole: «a valutare l'adozione di ogni iniziativa necessaria al fine di». Per l'ordine del giorno G101 esprimo parere favorevole con la seguente proposta di riformulazione del dispositivo: «a valutare la predisposizione, nelle sedi opportune, di specifici provvedimenti».

Anticipo inoltre l'invito a ritirare gli emendamenti presentati sugli articoli del disegno di legge, altrimenti esprimo parere contrario su tutti.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Non vedo la senatrice Bertorotta in Aula. Senatrice Bottici, lei è firmataria insieme alla senatrice Bertorotta, dell'ordine del giorno G100 per il quale il relatore ha proposto la seguente modifica: «impegna il Governo a valutare l'adozione di ogni iniziativa necessaria al fine di».

Ecco la senatrice Bertorotta: vorremo udire il parere della prima firmataria sulla proposta di modifica dell'ordine del giorno G.100.

Con la proposta di riformulazione, l'ordine del giorno impegna il Governo «a valutare l'adozione», anziché ad «adottare». La accoglie, senatrice Bertorotta?

BERTOROTTA (*M5S*). Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Comaroli, accetta la proposta di variazione del relatore e del Governo all'ordine del giorno G.101 (testo 2) con cui si impegna il Governo «valutare la predisposizione, nelle sedi opportune»?

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo gentilmente che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Collegli, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,55.

(La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 16,55).

La seduta è ripresa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Procediamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Procediamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Procediamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dai senatori Comaroli e Tosato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, la ratifica dell'accordo Italia-USA sul FATCA ha sostanzialmente un carattere positivo; mira, infatti, a migliorare lo scambio di informazioni tra il nostro Paese e il Paese ame-

ricano. Ma quanto margine di manovra ha avuto l'Italia nelle fasi di questa trattativa?

La percentuale dei cittadini americani residenti in Italia è sotto l'uno per cento di tutta la popolazione straniera presente nel nostro territorio. Non tanti, quindi; però, come direbbe Seneca, pochi ma buoni. E sì, cari colleghi, perché i cittadini americani residenti in Italia lavorano, studiano, producono: in una parola, alzano il PIL. Di pochissimo, certo, ma il segno è comunque sempre positivo. Ora, noi, da buoni italiani, cosa facciamo? Maestri della burocrazia, dell'artificio legislativo e dell'incertezza del diritto, ovviamente, non prendiamo esempio dai Paesi che funzionano, oggettivamente, meglio del nostro, ma prendiamo solo *Diktat*. Quindi, dalla Germania, come dagli Stati Uniti, invece di importare i loro modelli che funzionano, ci facciamo dare ordini che noi diligentemente eseguiamo. Non dico, certo, che la normativa in questione non sia informata ai più diligenti propositi di trasparenza e lotta all'evasione. Questo no, non posso dirlo.

La Lega, come ben noto, combatte da anni la sua lotta contro l'evasione e vede di buon occhio qualsiasi provvedimento normativo che sia orientato in questo senso, ma non posso certo non rilevare che la ratifica faccia entrare nel nostro sistema uno scellerato meccanismo contro cui l'Italia non ha opposto alcuna resistenza. Certo è che la normativa FATCA è applicata esattamente nello stesso modo in tutti i Paesi con cui gli Usa hanno stipulato l'accordo, tra cui – ricordo – la rigidissima Svizzera, che ha finalmente aperto sulla questione del segreto bancario. Ecco proprio un altro buon esempio che l'Italia ha «intelligentemente» evitato: mentre la Confederazione elvetica ha scelto il secondo modello di accordo intergovernativo, che prevede che ci sia il consenso del titolare del conto per trasmettere i dati alle autorità fiscali americane (senza il suo accordo, infatti, le informazioni verranno scambiate lo stesso, ma sulla base dell'assistenza amministrativa prevista dalle convenzioni di doppia imposizione), il nostro Paese ha scelto invece – e non poteva essere diversamente, perché sappiamo come si inchina – il primo modello, ossia lo scambio automatico di informazioni.

Bene, quindi, lottiamo contro l'evasione fiscale, ma vogliamo preoccuparci, una volta in questo Paese, di tutelare le persone che, per la maggior parte dei casi, operano nella legalità ed anzi contribuiscono alla crescita? Sarebbero bastati pochi aggiustamenti per evitare, infatti, di vessare i cittadini americani residenti in Italia e gli stessi italiani che hanno sposato cittadini americani. Due fra tanti: prevedere, con certezza, che i cittadini statunitensi che risiedono nel nostro Paese fossero soggetti alla tassazione di uno solo tra questi due Paesi, ovviamente quello di residenza fiscale, in modo da impedire la doppia imposizione. E, meno importante ma comunque rilevante, prevedere che gli istituti finanziari non soltanto informassero in maniera opportuna e completa i propri clienti americani e gli stessi cittadini italiani che hanno sposato cittadini americani, ma che adottassero, almeno, una modulistica unica, invece c'è tanta di quella burocrazia, peraltro così diversa da un istituto all'altro, che gli stessi cit-

tadini che vogliono assolvere al loro dovere sono molte volte impossibilitati a farlo perché – mi scusi per l'affermazione, signor Presidente – non sono messi in condizione di capirci nulla.

Basta aprire uno dei tanti *blog* di cittadini americani residenti in Italia per capire i loro problemi sull'applicazione della FATCA nel nostro Paese, ma per capire soprattutto la loro confusione, perché purtroppo – lo vediamo tutti i giorni – il nostro Paese, signor Presidente, vive nell'incertezza del diritto e della tutela di diritti inesistenti. Quanto all'incertezza del diritto, basta vedere cosa succede nella giustizia italiana e per quanto riguarda la tutela dei diritti inesistenti basta vedere come continuiamo a foraggiare un'immigrazione che lavora in nero e non paga le tasse, ma chiede ed ottiene assistenza pagata con i soldi pubblici.

Per la Lega la lotta all'evasione si deve fare, senza se e senza ma, perché l'evasione non ha alcun colore e alcuna nazionalità, ma siamo stanchi di vedere che chiunque rispetti le regole, in questo Paese, sia tormentato e vessato dall'amministrazione, mentre a chi non le rispetta si fanno sconti ed anzi, si aumentano i diritti e si soddisfano le pretese.

Dunque, la Lega non voterà mai contro un provvedimento il cui obiettivo è la lotta all'evasione, ma per i motivi che ho appena esposto, si asterrà dal voto su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

MOLINARI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (*Misto*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, signore senatrici, signori senatori, a volte dimentichiamo con troppa facilità come l'interesse all'assolvimento degli obblighi tributari rappresenti un obiettivo decisivo per la stessa sopravvivenza delle moderne democrazie, perché è attraverso le risorse accertate e riscosse che è possibile soddisfare i complessi compiti che sono demandati alle istituzioni democratiche; sempre che non si tramuti, questo obbligo, in oppressione asfissiante o si debordi dai fini.

Anche per questo, o soprattutto per questo, diviene fondamentale munirsi di strumenti per contrastare le violazioni delle norme fiscali da parte di coloro che, magari approfittando della capacità di muoversi nel mondo sovranazionale della finanza, contribuiscono a far perdere allo Stato una parte non trascurabile delle entrate a esso dovute.

Il nostro Paese e gli Stati Uniti intrattengono da tempo strette relazioni in materia di reciproca assistenza fiscale e già nel 1999 hanno stipulato una Convenzione al fine di evitare le doppie imposizioni, cioè per evitare che si paghino le tasse in entrambi i Paesi, e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali. La Convenzione, inoltre, autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali tra i Paesi, anche su base automatica.

Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore negli USA la normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), il cui scopo è far pagare ai con-

tribuenti degli Stati Uniti le tasse sui redditi – segnatamente di natura finanziaria – fuori dai confini nazionali, tramite la cooperazione delle istituzioni non statunitensi.

È di facile intuizione capire la necessità sorta, subito dopo, di regolare con un accordo gli obblighi stabiliti dal FATCA nei confronti delle istituzioni finanziarie italiane – così come gli USA hanno già fatto con altri Paesi – considerati gli ostacoli di natura giuridica e gli oneri economici che avrebbero incontrato quest'ultime senza un adeguato intervento normativo nel nostro ordinamento. L'Accordo è stato concluso nel gennaio 2014 e oggi occorre ratificarlo per fare in modo che spieghi i suoi indubbi effetti positivi: da qui la necessità di approvare questo disegno di legge e la ragione del mio voto positivo.

Si tratta, peraltro, di un provvedimento che non si limita all'attuazione dello scambio automatico di informazioni, che – come abbiamo visto – è in funzione dal 1999, derivante dall'Accordo con gli Stati Uniti, ma lo estende anche ai futuri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, ovvero anche a quelle intese tecniche che da quegli accordi deriveranno.

È un Accordo – lo ripeto – in forza del quale le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad identificare i titolari investitori statunitensi dei conti che risultino aperti presso di esse, allo scopo di comunicare gli elementi informativi relativi ai pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti e da condividere con le istituzioni.

In buona sostanza, e per chi non riesce a comprendere, si tenta di limitare il riciclaggio e l'evasione e di far sì, contemporaneamente, che i cittadini americani adempiano ai loro obblighi tributari nei confronti del loro Paese.

Detto questo, siamo ben consapevoli di alcune criticità presenti, in parte derivanti dall'originaria normativa FACTA (di cui so essere in discussione presso il Parlamento americano una revisione), che quindi si auspica venga in futuro migliorata, per rendere meglio dettagliato anche l'aspetto della reciprocità dello scambio automatico di informazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, proprio nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia, che consenta il conseguimento di pari sinergie applicative. A questo mirava l'ordine del giorno a prima firma del collega Vacciano, accolto dal Governo. In ogni caso, viene assicurato – e questo è un aspetto positivo – all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un Accordo di applicazione della normativa che gli Stati Uniti dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi.

Un altro aspetto critico attiene al meccanismo sanzionatorio, che lascia indefinito il rapporto tra violazione e sanzione applicabile, non graduando il peso nella discriminazione delle fattispecie e lasciando ampia discrezionalità – e, quindi, maggiore responsabilità – al giudice nel far corrispondere la sanzione alla fattispecie sottoposta (anche se su questo abbiamo apprezzato l'accoglimento, durante il dibattito in seno alla Commissione, di un mio ordine del giorno affinché si ponga rimedio).

Ed è anche giusto ricordare, infine, come sarà possibile, sempre grazie all'accoglimento del mio ordine del giorno, riconsiderare – in ragione del principio di determinatezza – il rapporto tra violazioni e trattamento sanzionatorio conseguente, così come definire meglio le fattispecie sanzionabili, assicurando nel contempo il rispetto del principio di tassatività, con la prevista emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che saranno volti a definire il quadro normativo tecnico ed attuativo della materia.

D'altronde, nonostante queste criticità, a cui si sommano gli aumenti degli adempimenti a cui sono obbligati gli intermediari finanziari, è di tutta evidenza l'importanza della ratifica dell'Accordo, anche alla luce dell'evoluzione del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale, che ha trovato una significativa convergenza nella necessità degli Stati Uniti di dotarsi, finalmente, di strumenti basati sullo scambio automatico di informazioni e sull'effettiva trasparenza a fini fiscali. L'aumento degli illeciti tributari transnazionali, infatti, ha fatto assumere sempre più rilevanza al ricorso alla cooperazione amministrativa, sia con gli Stati membri dell'Unione europea, sia con gli Stati *partner* dei trattati.

Ricordiamo che, a partire dal 2012, è stato avviato un negoziato multilaterale tra gli Stati, che poi è all'origine del modello che, nel giugno 2013, è diventato base della proposta della Commissione europea per la revisione della direttiva n.16 del 2011 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

È ormai convinzione comune a tutti i Paesi del G20 che l'efficacia della lotta all'evasione fiscale internazionale passi per accordi internazionali che diano luogo a negoziati multilaterali: le manovre antielusive poste in essere da accordi semplicemente bilaterali – quindi tra singoli Stati – rischiano, infatti, di generare asimmetrie, allontanando gli investimenti dall'estero e con risultati scarsi in termini di gettito. È poi emblematico che tale consapevolezza sorga proprio in un Paese, gli Stati Uniti, che è anche un santuario della finanza mondiale, una finanza sempre più aggressiva, che tende a ritagliarsi profitti che sfuggono tendenzialmente alla tassazione degli Stati.

La mobilità elusiva dai Paesi ad alta fiscalità ad altri con pressione fiscale bassa, operata da parte delle imprese multinazionali, può essere combattuta solo stabilendo regole uniche e condivise a livello internazionale e soprattutto, per come prescritto in quest'Accordo, aumentando al massimo la trasparenza e lo scambio automatico di informazioni tra le varie amministrazioni tributarie.

Alla luce di tutto quanto esposto, appare pacifico come non esistano motivi di principio per opporsi alla ratifica di tale Accordo, ma, al contrario, ricadute positive – e non solo per il gettito fiscale – che devono indurre ad approfondire simili strumenti di cooperazione per meglio delimitare il campo d'intervento; e ciò tacendo delle zone d'ombra del riciclaggio di proventi illeciti e della disinvolta circolazione dei proventi della corruzione, che verrebbero illuminate finalmente.

Incominciamo a stringere il cerchio sulla grande evasione, quella delle grandi *holding* e degli sfacciati colossi mondiali, piuttosto che accanirci – come sempre è stato fatto – con pressioni fiscali parossistiche sui soliti noti. Chi si oppone ad accordi di questo tipo, che mirano ad aumentare la trasparenza e la cooperazione fra le agenzie fiscali, è o un inconsapevole sciocco o un inconsapevole complice della grande evasione, e non so che cosa sia peggio. (*Applausi dal Gruppo Misto-MovX*).

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, desidero solo annunciare il voto favorevole del mio Gruppo.

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, oggi ci troviamo a ratificare un Accordo sottoscritto il 10 gennaio 2014. Certo, non ci possiamo più meravigliare di nulla qua dentro, visto che questa mattina abbiamo ratificato accordi del 2009. Siamo, quindi, giusto in lieve ritardo, ma non solo.

All'interno del disegno di legge di ratifica di quest'Accordo, infatti, si stabilisce che le informazioni finanziarie che devono essere raccolte e trasmesse partano dal 1° luglio 2014 e vengano consegnate entro nove mesi dalla fine dell'anno. Mi chiedo, dunque, se stiamo raccogliendo dati finanziari senza alcuna autorizzazione, considerato che l'Accordo non è stato ancora ratificato. Qualcuno dovrebbe spiegarmelo e darmi una certezza del diritto, visto che poi anche in Commissione finanze l'atto del Governo stabilisce la certezza del diritto, ma tutte le volte c'è qualcosa che non torna.

Inoltre, nell'Accordo in esame manca la reciprocità dello scambio delle informazioni: dobbiamo, cioè, trasmettere alcuni dati finanziari, mentre gli Stati Uniti hanno altre regole. Anche a pagina 23 del fascicolo del provvedimento, infatti, proprio in base alla reciprocità, all'articolo 6, il primo comma dice che: «Il Governo degli Stati Uniti riconosce la necessità di raggiungere livelli equivalenti di reciproco scambio automatico di informazioni con l'Italia. Il Governo degli Stati Uniti s'impegna a migliorare ulteriormente la trasparenza e ad intensificare i rapporti di scambio con l'Italia, perseguendo l'adozione dei regolamenti appoggiando e sostenendo la legislazione diretta a conseguire tali livelli equivalenti di reciproco scambio automatico». Io mi chiedo perché, come Stato italiano, abbiamo sottoscritto un Accordo che non è reciproco, in base al quale cioè noi forniamo informazioni su alcuni dati l'altro Paese non lo fa. Ci

avranno fatto delle pressioni? Forse è vero che spesso gli Stati Uniti esercitano una pressione sull'Italia? Lo chiedo al rappresentante del Governo.

Poi all'articolo 8, comma 1, dell'Accordo si stabilisce che: «Qualora sorgano difficoltà nell'applicazione del presente Accordo, ciascuna parte può chiedere di avviare consultazioni al fine di elaborare misure adeguate a garantire l'esecuzione del presente Accordo». Il comma 2 recita poi come segue: «Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto tra le Parti. Ogni emendamento entrerà in vigore con le stesse procedure di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 10». Siccome in Commissione ci è stato detto che il disegno di legge non poteva essere modificato, perché altrimenti quell'Accordo non sarebbe entrato in vigore, chiedo nuovamente al Governo se abbiamo pensato di fare delle richieste specifiche agli Stati Uniti sulle cose che non funzionano. Attendiamo le risposte al riguardo.

Inoltre, all'articolo 5 dell'Accordo sottoscritto si stabiliscono le diverse difformità, nel senso che si fa una distinzione tra errori minimi e amministrativi, grave non conformità, ricorso a fornitori terzi di servizi e quant'altro. Siccome nell'Accordo si fa una distinzione certa sui diversi errori che si possono commettere nella trasmissione dei dati, nel disegno di legge invece si lascia ampia facoltà al giudice di stabilire, con la relativa sanzione, se un errore è grave o meno. Mi chiedo anche in questo caso come mai il Governo non rispetti un Accordo che ha sottoscritto facendo delle differenze tra i vari errori.

All'articolo 11 del disegno di legge si fa riferimento all'invarianza di spesa, ma vorrei far notare che le istituzioni finanziarie obbligate alla trasmissione dei dati devono farlo con propri mezzi e proprio personale. Sappiamo benissimo che le banche o Poste italiane Spa o comunque le società di gestione del risparmio rimetteranno il costo delle proprie operazioni sulle spalle dei cittadini. Allora chiedo anche a questo proposito al Governo perché tutte le volte che lo Stato si impegna a fare degli accordi e a trasmettere alcuni dati devono sempre pagare i cittadini.

Per tutti questi aspetti non chiari, il Gruppo Movimento 5 Stelle si asterrà nella votazione finale, in quanto spera e attende finalmente di veder riconoscere l'importanza di questa Repubblica parlamentare, di cui ieri è stato l'anniversario, e di poter finalmente dire qualcosa prima che gli accordi con gli altri Paesi vengano sottoscritti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questa mattina ho illustrato in discussione generale i tanti motivi per i quali Forza Italia considera positivo questo

Accordo nell'ambito della strategia e della lotta all'evasione derivante dai movimenti internazionali dei capitali.

Non ritengo di soffermarmi e di ripetere quanto ho già detto e, pertanto, per i motivi esposti questa mattina, annuncio il voto favorevole di Forza Italia.

MARINO Mauro Maria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, signor vice ministro Casero, onorevoli colleghi, svolgerò un sintetico intervento per rimarcare il fatto che il disegno di legge in esame non rappresenta una delle tante ratifiche che, talvolta, con molta passione, trattiamo in quest'Aula, bensì un tassello molto significativo e determinante di una strategia generale che si va delineando nel settore della fiscalità internazionale a diversi livelli normativi.

Le Commissioni riunite 3ª e 6ª hanno affrontato celermente e approfonditamente – e ringrazio di ciò i due relatori, i senatori Pegorer e Susta – il testo già esaminato dalla Camera dei deputati affinché, con l'approvazione da parte dell'Assemblea, potesse divenire legge prima possibile.

D'altro canto, come dicevo, il disegno di legge si inserisce in un più ampio quadro al quale la Commissione finanze e tesoro sta contribuendo in sintonia con il Governo. Il contrasto all'evasione internazionale rappresenta, infatti, un segmento significativo della lotta ad ogni forma di evasione fiscale, ed implica un'azione su più fronti sui quali la Commissione è impegnata.

Negli ultimi anni l'evasione fiscale, che in Italia – come testimoniato dall'ultimo rapporto del Governo – ammonta a 91 miliardi, ha assunto una crescente connotazione internazionale: l'utilizzo del canale estero ai fini dell'evasione è ormai una opzione percorribile da un'ampia platea di contribuenti. Si sono rese, pertanto, necessarie risposte coordinate a livello internazionale, rispetto alle quali l'Italia ha svolto un ruolo di primo piano. Mi piace sottolineare questo anche alla luce di quanto ho ascoltato finora nelle dichiarazioni di voto dei colleghi.

Ricordo che il primo impulso risale al 2009, quando il G20 di Londra aveva annunciato il graduale superamento del segreto bancario. Allora sembrava un annuncio di carattere generale, mentre invece si era inaugurata una nuova era di cooperazione fra autorità fiscali attraverso il cosiddetto scambio su richiesta. Quindi, l'arrivo della legislazione statunitense, ossia del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), al nostro esame, ha portato alla creazione del nuovo *standard* – e, quindi, ha realizzato un salto di qualità effettivo – per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Il nuovo *standard* è stato poi approvato nel 2014 dall'OCSE e dal G20 di Brisbane.

Il Common Reporting Standard prevede di censire e trasmettere specifiche informazioni sugli investitori non residenti che detengono un conto finanziario in uno Stato estero con il Governo dello Stato di residenza – e questa specificazione mi sembra più che mai necessaria alla luce del dibattito che si è appena svolto – garantendo la possibilità di intercettare una gamma molto ampia di redditi e disponibilità finanziarie e di superare lo schermo dei veicoli utilizzati. Il sistema riesce addirittura a intercettare la consistenza dei capitali infruttiferi.

L'impulso del FATCA ha fatto sì che, nel 2014, si assistesse ad una forte accelerazione verso lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.

La legislazione europea, che trova fondamento nell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE, impone lo scambio intraeuropeo di quanto già accordato agli Stati Uniti. Anche per questo i Paesi del G5 (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia) hanno promosso un'iniziativa pilota per l'introduzione di un meccanismo che prevede lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni finanziarie a fini fiscali tra i Paesi aderenti.

Il risultato è che, tra i 93 Stati aderenti (un anno fa erano 44), 58 si sono impegnati ad attuare il CRS dal 2016, per scambiare i dati raccolti del 2017. Per i rimanenti gli obblighi relativi allo scambio si applicheranno dal 2018. Inoltre, 51 Stati – e questo è stato il momento di svolta – tra cui l'Italia, hanno firmato il 29 ottobre 2014 un Accordo quadro multilaterale, concepito come una piattaforma per l'attuazione dello scambio automatico in ambito globale.

La nuova direttiva 2014/107/UE è volta ad incorporare il CRS (Common Reporting Standard) nell'ordinamento dell'Unione europea, con effetti dal 1° gennaio 2016 e a partire dal 2017 per quanto riguarda l'inizio degli scambi. La direttiva costituirà, inoltre, la base negoziale al fine di ottenere pari condizioni anche da Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera, i cosiddetti Paesi terzi europei. E già soltanto in questo dato c'è il senso di qualità che ci comunica questo progetto complessivo.

Attualmente è necessario intervenire sull'ordinamento nazionale, allo scopo di adeguarlo agli impegni internazionali. Peraltro, riconoscendo il ruolo svolto anche nel semestre di Presidenza dell'Unione europea, il Global Forum sulla trasparenza fiscale ha attribuito proprio all'Italia la Presidenza del nuovo gruppo internazionale che monitora la realizzazione del meccanismo di scambio automatico.

Pertanto, l'Italia vigilerà affinché sia mantenuta la pressione internazionale in ambito G20 e OCSE sugli Stati non aderenti. Inoltre, G20 e OCSE stanno studiando le contromisure da adottare nei confronti delle giurisdizioni non cooperative.

La proposta di direttiva, che proprio in questa fase è sottoposta ad analisi dalla 6ª Commissione, la 135 della Commissione europea, garantisce la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni fiscali, istituendo anche uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasfe-

rimento. È l'importanza della fase discendente e della capacità da parte dei Parlamenti nazionali di cogliere questa specificità.

Si tratta degli stessi temi che, sul piano interno, la Commissione sta esaminando in relazione allo schema di decreto delegato in materia di internazionalizzazione delle imprese in attuazione della delega fiscale. La proficua collaborazione della Commissione con il Governo, in occasione dell'approvazione delle leggi di delega fiscale e in materia di emersione e rientro dei capitali, sta procedendo, infatti, anche per l'esame di tale atto, che costituisce un ulteriore tassello della normativa: atti concreti che renderanno più semplice, all'interno di questo quadro, la vita delle imprese straniere.

Poiché il quadro ha senso soltanto se c'è una visione di insieme, nel contesto descritto si inserisce l'approvazione della legge n. 186 del dicembre 2015, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, la cosiddetta *voluntary disclosure*, in forza della quale è stato possibile giungere alla firma, il 23 febbraio scorso, del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, che contempla disposizioni significative in materia di scambio di informazioni. Accordi analoghi sono stati successivamente firmati con il Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Santa Sede. E questo – a mio avviso – è merito dell'impegno che il Governo ha profuso nella realizzazione pratica dei principi dati dal Parlamento. Si tratta di una serie di accordi che delinea un contesto normativo nuovo e che fa ipotizzare una sempre maggiore efficace dell'azione di contrasto.

Il voto favorevole del Gruppo del PD trova quindi motivazione rispetto non solo ai contenuti specifici della ratifica dell'Accordo Italia-USA, ma anche al contesto descritto e al complesso delle misure sommarariamente ricordate.

Da ultimo, vorrei sottolineare un aspetto molto significativo di carattere ordinamentale con cui concludo: non sfugge certamente il valore per l'Erario di tutte le misure di contrasto all'evasione, sia interna che internazionale. Tuttavia, a partire dalla delega fiscale, la politica fiscale ha privilegiato la direzione di un rinnovato e diverso rapporto tra fisco e contribuente, basato essenzialmente su un paradigma «reciproco» di collaborazione e di lealtà. I frutti in termini di certezza del diritto, semplificazione degli adempimenti, razionalizzazione delle procedure, ma anche rafforzamento dei controlli hanno tutti un impatto di contesto, che non tarderà ad influenzare anche il gettito complessivo.

Signori e colleghi, questi sono gli obiettivi ambiziosi. Questo è il modo per declinare un nuovo riformismo anche in ambito fiscale. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta*).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dei disegni di legge:

(667) CIAMPOLILLO ed altri. – Abrogazione dell’articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

(1421) GASPARRI. – Abrogazione dell’articolo 278 del codice penale in materia di offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (Relazione orale) (ore 17,38)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 667 e 1421.

Il relatore, senatore Buccarella, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BUCCARELLA, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo in esame il disegno di legge che propone una modifica all’articolo 278 del codice penale in materia di offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

La Commissione giustizia ha avviato il 21 ottobre 2014 l’esame congiunto di due disegni di legge di identico contenuto (l’Atto Senato 667, presentato dal Ciampolillo e altri, e l’Atto Senato 421, presentato dal senatore Gasparri). Entrambe le proposte recavano l’abrogazione dell’articolo 278 del codice penale, provvedendo inoltre ad espungere ogni riferimento al reato di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato nelle altre norme del codice civile. Successivamente, la Commissione giustizia ha adottato l’Atto Senato 667 come testo base, apportandovi significative modifiche in sede emendativa.

Il testo che abbiamo oggi in esame si compone di una sola disposizione, la quale modifica l’articolo 278 del codice penale in materia di offese all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Il testo, rivedendo l’originario impianto delle accennate iniziative parlamentari, le

quali prevedevano la pura e semplice *abolitio criminis*, modifica l'articolo codicistico sostituendo alla pena detentiva quella pecuniaria della multa da 5.000 a 20.000 euro e restringendo l'ambito di applicazione della sanzione detentiva sotto due profili. La cornice edittale della sanzione detentiva passa, nel suo limite massimo, dagli attuali cinque anni della norma oggi vigente a due anni e, nel suo limite minimo, da un anno a quindici giorni. L'ambito di applicazione della reclusione è limitato ai soli casi in cui l'offesa al Capo dello Stato consista nell'attribuzione di un fatto determinato. Il reato di cui stiamo parlando, nella formulazione vigente, punisce con la pena detentiva della reclusione da uno a cinque anni chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica. Si tratta di una disposizione a tutela della personalità morale del Capo dello Stato. La condotta punibile consiste nell'offendere l'onore o il prestigio del Capo dello Stato e il bene interesse tutelato dalla norma consiste nella personalità morale del Presidente della Repubblica, strumentale all'interesse politico dello Stato e al rispetto dell'onore (relativo, questo, alla vita privata) e del prestigio (relativo, questo aspetto, invece, allo svolgimento delle funzioni) del suo Capo, che ne rappresenta la personalità.

Proprio per questo motivo, sono state respinte tutte le varie eccezioni di legittimità costituzionale della norma per violazione del principio di pari dignità sociale dei cittadini e, sotto il profilo della ragionevolezza della sanzione, per sproporzione rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e di oltraggio a pubblico ufficiale. Un'offesa, per poter essere ricondotta alla previsione di cui articolo 278 del codice penale, deve essere, già di per sé, prevista come reato da un'altra norma incriminatrice. La condotta deve, quindi, integrare il diritto di ingiuria, di diffamazione, di oltraggio o qualunque altro delitto che implichi l'offesa all'onore o al prestigio del soggetto passivo. Inoltre, non rinviando ad un'elencazione normativa dei mezzi con cui si può arrecare l'offesa, l'articolo 278 configura un reato che si definisce a forma libera: la condotta, cioè, si può concretizzare con qualsiasi mezzo idoneo, sia esso verbale, scritto o materiale.

Sotto il profilo delle cause di giustificazione, è opportuno rilevare come il diritto di satira e il diritto di critica siano già ammessi come cause di giustificazione dalla giurisprudenza, anche se con qualche cautela, pur riconoscendosi come l'articolo 21 della Costituzione tuteli l'esercizio del diritto di critica anche nei confronti delle istituzioni costituzionali, compreso il Presidente della Repubblica. Infatti, si è rilevato come il diritto in questione trovi un limite insuperabile nel prestigio, nel decoro e nell'autorità delle istituzioni e debba sempre corrispondere all'interesse sociale, alla comunicazione e alla correttezza del linguaggio, potendosi quindi svolgere legittimamente la critica solo sul merito degli atti del Capo dello Stato e in forme che non trasmodino in attacchi diretti a colpirlo sul piano individuale. Analogo limite viene individuato per l'esercizio della satira politica, che non può sfociare in ingiurie, contumelie o offese gratuite.

Sul punto mi permetto di rilevare che vi è un'altra norma che troverebbe applicazione quand'anche non venissero approvati gli emendamenti

che sappiamo essere stati riproposti anche qui, in Aula, volti a reintrodurre l'ambito applicativo dei disegni di legge originari (mi riferisco a quelli che comporterebbero l'abrogazione *tout court* del reato). Vale la pena ricordare che vi è un'altra norma nel nostro ordinamento – mi riferisco all'articolo precedente del codice penale, l'articolo 277 – che punisce chi attenta alla libertà del Presidente della Repubblica con la reclusione da cinque ad addirittura quindici anni. Questa norma rimarrebbe comunque a legittima e ragionevole garanzia di ogni attività volta a limitare la libertà, dove per libertà evidentemente deve intendersi non solo quella personale del Presidente, ma qualsiasi condotta che possa interferire con la libera determinazione del suo ruolo di Capo di Stato.

Il testo di legge, come appena esposto, è molto semplice. Esso si costituisce di un articolo ed è frutto di una volontà maggioritaria della Commissione giustizia, che ha approvato questo testo non all'unanimità. Ovviamente, come relatore appartenente al Movimento 5 Stelle, che è una delle due formazioni politiche che ha proposto disegni di legge volti all'abrogazione, la mia opinione personale rimane quella dell'opportunità di un'abrogazione totale. Tuttavia, nella veste di relatore della Commissione giustizia, coerentemente devo esporre quello che è il mandato che mi è stato conferito dalla Commissione, che a maggioranza ha deliberato e votato favorevolmente il testo che ho testé illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, parliamo oggi di un reato introdotto, nella sua formulazione attuale, dal codice Rocco del 1930 come delitto contro la personalità dello Stato. Si tratta, dunque, di un'eredità del periodo fascista. Nel Ventennio si tutelava dal delitto di lesa maestà la figura del Re e di Mussolini. Dal Dopoguerra ad oggi si tutela, invece, naturalmente, il Presidente della Repubblica.

Esso appare essere un mero reato di opinione, contrario, dunque, alla libertà di manifestazione del pensiero e, inoltre, di non facile determinazione. Vilipendio è, infatti, un termine che può racchiudere qualunque opzione: giudizio, valutazioni ritenute più o meno offensive. Quale e quanto grave deve essere l'offesa al Capo dello Stato per ritenere che il reato sia effettivamente commesso?

Ricordare – ad esempio – l'insana pratica di utilizzare voli *low cost* e di chiederne poi i rimborsi a tariffa piena configura il reato di vilipendio? (Applausi dal Gruppo M5S). Voglio dire che, stante questo articolo del codice penale, chi può dirsi al sicuro da un'eventuale denuncia per una critica al Capo dello Stato?

Per inquadrare la *ratio* di questo reato, può essere utile ricordare che l'articolo successivo del codice penale, l'articolo 279, prevede addirittura che «Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclu-

sione». Certo, si tratta di un articolo abrogato nel 2006, con la riforma dei reati di opinione. Nel 2006 molte sanzioni detentive, già applicate per i delitti di vilipendio, sono state sostituite da pene pecuniarie. L'articolo 278 del codice penale, però, pare essere stato dimenticato da questa riforma.

Ora, noi crediamo occorra prendere atto delle indicazioni fornite dell'ex Presidente della Repubblica, dichiaratosi favorevole all'abrogazione di questo reato. Ricordo che, nel 2009, il Capo dello Stato invitò «chiunque avesse titolo per esercitare l'iniziativa legislativa» a «liberamente proporre l'abrogazione» dell'articolo 278 del codice penale. In quell'occasione – ricorreva la Giornata dell'informazione – egli aggiunse anche: «Giudichino poi i cittadini che cosa è libertà di critica e che cosa non lo è». Ovviamente, chi ora come allora aveva titolo per esercitare l'iniziativa legislativa non ne ha approfittato, confermando di essere più realista del Re.

Una grossa fetta di dottrina annovera il reato di vilipendio al Capo dello Stato tra i delitti d'opinione; delitti che, se avevano certamente una logica nell'Italia fascista, trovano una loro ben più difficile collocazione nel XXI secolo. Ricordo che il nostro ordinamento già prevede sufficienti forme di tutela dell'onore; penso alle norme che tutelano tutti i cittadini, ad esempio in caso di diffamazione o di calunnia. Il Presidente della Repubblica sarà certamente il primo tra i cittadini, ma sempre cittadino rimane. Perché dovrebbe essere, quindi, più uguale degli altri di fronte alla legge?

Noi abbiamo da tempo presentato un disegno di legge che prevede l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato, poi affiancato da altri disegni di legge sostanzialmente identici. La questione, dal nostro punto di vista, poteva essere dunque affrontata e votata dal Parlamento in pochissimo tempo. Siamo riusciti invece in Commissione a complicare anche un procedimento che avrebbe potuto esaurirsi con un semplice «sì» o «no» all'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

La soluzione uscita dalla Commissione non prevede l'abrogazione del reato, ma la sua conversione in un altro reato, dalla portata certo oggettivamente minore, ma che mantiene sostanzialmente in vita la fattispecie di vilipendio al Capo dello Stato. Il testo, infatti, tramuta il carcere in una sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro, mantenendo tuttavia la pena detentiva fino ad un massimo di due anni nel caso in cui l'offesa al Capo dello Stato sia riferita ad un caso specifico e non sia generica. Questo testo, pur andando timidamente nella direzione attesa, non può essere considerato del tutto soddisfacente.

Il Movimento 5 Stelle sostiene con forza la necessità di pervenire ad un'abolizione del reato di vilipendio, in quanto siamo contrari alla previsione di reati di opinione nel nostro ordinamento, tanto più se i reati di opinione sono commessi nei confronti di quanti rappresentano il potere politico. Occorre al contrario sostenere con forza il principio secondo il quale deve essere sempre tutelata la libertà di poter parlare male di chi sta al potere. Per parlarne bene, infatti, ricordo che ci sono già infinite

schiere di cortigiani ben piazzati all'interno delle istituzioni e dei principali mezzi d'informazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*). In Paesi più liberali del nostro questo concetto non viene mai messo in discussione da nessuno, tranne purtroppo che da noi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, parliamo di un disegno di legge che all'apparenza può sembrare molto semplice e scarno. In realtà, stiamo parlando di un istituto che, secondo l'opinione di alcuni, è una sorta di retaggio del periodo fascista, dimenticando tuttavia che il codice Rocco su questo tema aveva ripreso il codice Zanardelli.

Per certi versi dovremmo bilanciare gli opposti interessi: da un lato quello del doveroso rispetto delle istituzioni e, dall'altro, la problematica – che in realtà è emersa quasi subito, con l'avvento della Repubblica e della nostra Costituzione – relativa a tutto ciò che riguarda la libertà di opinione. Su questo punto, il reato di vilipendio del Presidente della Repubblica fa sorgere delle questioni, cioè se si debba o meno intendere come libera manifestazione del pensiero ciò che viene rivolto nei confronti di un'alta carica istituzionale come quella del Presidente della Repubblica. Vi sono certamente dei profili dubbi nell'attuale configurazione del reato: si pensi ad esempio a quanto possano essere indeterminati gli stessi elementi costitutivi, visto che a volte non si riesce a capire se, per una determinata fattispecie, sussista o meno l'offesa alla reputazione: ricordiamo la questione relativa alla famosa parola «indegno», per cui ci si è chiesto se l'uso di tale termine possa essere considerato altamente offensivo o meno. Per certi versi si vanno a punire delle condotte a prescindere dall'obiettiva idoneità di causare determinate conseguenze.

Su questo punto non abbiamo formulato emendamenti, ma vogliamo ricordare che, accanto al vilipendio del Presidente della Repubblica, sono previste altre ipotesi di vilipendio, quali il vilipendio alla bandiera. Vogliamo ricordare in questo contesto – l'Assemblea ci permetta di farlo – che c'è una bandiera che ha oltre mille anni di storia, che è stata umiliata e vilipesa dallo Stato per oltre centocinquant'anni. Ma il 31 maggio i veneti hanno voluto, con il proprio voto, alzare con orgoglio questa bandiera: la bandiera del Veneto! (*I senatori del Gruppo LN-Aut esibiscono delle magliette con la scritta «Scelgo Zaia» e una bandiera con il leone di San Marco*).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi. Chiedo agli assistenti parlamentari di intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, sono particolarmente contento del fatto che possa essere lei a seguire il mio intervento, perché avrà ancora memoria, come ce l'hanno in tanti, che diversi mesi fa fu proprio il pre-

sidente del Senato, Pietro Grasso, ad impedirmi di pronunciare in quest'Aula il nome dell'ineffabile. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Penso di aver fatto bene, nel suo interesse.

MORRA (*M5S*). Lei è giustamente libero di pensare quello che vuole e io non mi offendo per tutto quello che lei può pensare, ma come si è capito dal resto dell'intervento che svolsi in quell'occasione, stavo semplicemente per citare parole di Giorgio Napolitano.

PRESIDENTE. È un'attività preventiva, che alle volte è meglio della repressione.

MORRA (*M5S*). È bella la censura preventiva! Mi fa piacere che si parli di censura preventiva.

PRESIDENTE. Attività preventiva.

MORRA (*M5S*). È giusto che gli italiani sappiano che prima ancora di compiere un atto, interviene l'autorità per sanzionarti e impedirti di commettere un reato. È bello tutto questo e francamente fa capire ancora meglio quanto sia importante la distanza tra la mia idea di democrazia e di rispetto della libertà altrui e le idee che, evidentemente, altri hanno. In merito a tutto ciò, oltre a voler ricordare che il reato di vilipendio, che si dovrebbe abrogare, ma che non si abroga, è un reato di opinione, voglio anche proporre a tutta l'Assemblea – e anche a lei, Presidente – di pensare di condividere un disegno di legge che a breve depositerò, se ci riesco, relativo all'introduzione di un nuovo reato: il reato di adulazione reiterata, frequente e servile.

Se è vero che il vilipendio deve essere tuttora considerato un reato, per quanto si vada incontro a detenzione soltanto nel caso non sia genericamente espresso, è altrettanto vero che chi fa *camouflage* della verità, chi, cioè, adula in maniera servile, chi continuamente modifica il vero per incensare il potente di turno – e molti all'interno di quest'Aula son provetti nell'eseguire certi compiti – ebbene, anche chi fa questo dovrebbe essere richiamato ad un dovere, che è etico (*Applausi dal Gruppo M5S*), per quanto voi dell'etica siate un po' impermeabilizzati rispetto a certi richiami che magari sono kantiani, platonici; ma voi siete refrattari a certe verità. Vi chiedo semplicemente di valutare se ancora oggi, nel corso del ventunesimo secolo, sia il caso di mantenere in vita un reato che è ancora un reato d'opinione. A questo punto introduciamo il reato speculare, il reato di adulazione, e qui dentro parecchi potrebbero avere problemi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, dato che abbiamo un certo numero di emendamenti da esaminare, vorrei proporre ai colleghi – mi scuso di non avere fatto in tempo a consultare i Presidenti dei Gruppi – di farlo nella giornata di domani mattina, nella stessa seduta delle dichiarazioni di voto e del voto finale.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

BULGARELLI (*M5S*). E se qualcuno voleva dire qualcosa?

PRESIDENTE. Nessuno ha chiesto di intervenire.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, poiché domani alle ore 9 è convocata la Conferenza dei Capigruppo, la seduta antimeridiana avrà inizio alle ore 10.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 4 giugno 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 4 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Seguito della discussione dei disegni di legge:

CIAMPOLILLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (667).

– GASPARRI. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (1421) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 18*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (1719)

ORDINI DEL GIORNO

G100

BERTOROTTA, BOTTICI

V. testo 2

Il Senato,

in sede, di approvazione del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri,

premessi che:

l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo del 10 gennaio 2014 tra il Governo della Repubblica italiana e quello degli Stati Uniti d'America, in ordine all'applicazione della normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*); l'articolo 2 riguarda la durata, l'entrata in vigore e la cessazione dell'Accordo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso;

l'articolo 3 dispone l'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli

altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche che ne conseguano;

L'articolo 4, al comma 1, introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo sono individuate espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono invece escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero. Il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze volti a definire le regole tecniche per la rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conti finanziari;

L'articolo 5 individua gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati concernenti i conti finanziari, relativamente sia a soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia a cittadini statunitensi ovunque residenti ai fini fiscali, nonché - con riferimento alla normativa FATCA - ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti; viene quindi indicata una specifica tempistica (anche con riferimento a taluni conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014) sulla decorrenza di tali obblighi in ragione delle diverse fattispecie considerate. Con riferimento alle istituzioni finanziarie italiane la disposizione impone di mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante;

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:

- specificare che gli obblighi di ottenimento e scambio di informazioni, previsti dall'articolo 2 dell'Accordo, debbano essere realizzati in condizioni di assoluta reciprocità tra Italia e Usa;

- prevedere l'attuazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 4, nel termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- relativamente a quanto disposto dall'articolo 5, incrementare le informazioni che le istituzioni finanziarie devono acquisire all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche.

G100 (testo 2)

BERTOROTTA, BOTTICI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede, di approvazione del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri,

premessi che:

l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo del 10 gennaio 2014 tra il Governo della Repubblica italiana e quello degli Stati Uniti d'America, in ordine all'applicazione della normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*); l'articolo 2 riguarda la durata, l'entrata in vigore e la cessazione dell'Accordo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso;

l'articolo 3 dispone l'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche che ne conseguano;

l'articolo 4, al comma 1, introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo sono individuate espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono invece escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero. Il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze volti a definire le regole tecniche per la rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conti finanziari;

l'articolo 5 individua gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati concernenti i conti finanziari, relativamente sia a soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia a cittadini statunitensi ovunque residenti ai fini fiscali, nonché – con riferimento alla normativa FATCA – ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti; viene quindi indicata una specifica tempistica (anche con riferimento a taluni conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014) sulla decorrenza di tali obblighi in ragione delle diverse fattispecie considerate.

Con riferimento alle istituzioni finanziarie italiane la disposizione impone di mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante;

impegna il Governo a valutare l'adozione di ogni iniziativa necessaria al fine di:

– specificare che gli obblighi di ottenimento e scambio di informazioni, previsti dall'articolo 2 dell'Accordo, debbano essere realizzati in condizioni di assoluta reciprocità tra Italia e Usa;

– prevedere l'attuazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 4, nel termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

– relativamente a quanto disposto dall'articolo 5, incrementare le informazioni che le istituzioni finanziarie devono acquisire all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche.

(*) Accolto dal Governo

G101

COMAROLI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame della Ratifica e esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A. T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

premesso che:

in seguito all'accordo Italia-USA del 10 gennaio 2014 in materia di contrasto all'evasione fiscale internazionale si sono diffuse tra i cittadini di entrambi gli Stati coinvolti numerose perplessità in ordine ai nuovi e maggiori adempimenti, specie fiscali, che questi dovranno sostenere dopo la ratifica dell'accordo in oggetto in questo provvedimento;

l'accordo, finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), ha fatto sì che si introducessero una serie di obbligazioni da parte degli istituti bancari e di credito che intrattengono rapporti finanziari con soggetti statunitensi in Italia e con soggetti italiani negli USA e, soprattutto, una serie di informazioni e documentazioni di natura fiscale che

i cittadini statunitensi residenti nel nostro Paese e i cittadini italiani residenti sul territorio statunitense sono tenuti a fornire;

seppur è condivisibile la necessità di richiesta di informazioni fiscali per raggiungere lo scopo che l'accordo si prefigge, ossia la lotta all'evasione fiscale, è altresì necessario proteggere i cittadini, sia italiani che americani, dal rischio di una doppia imposizione fiscale, secondo le disposizioni già previste dalla legge 20 del 2009;

al di là degli adempimenti fiscali dovuti per attività lavorative, proprietà immobiliari o qualsiasi altro titolo giuridico idoneo a produrre un'obbligazione fiscale in un altro Stato, non sembra infatti equo imporre ulteriori tasse o imposte a chi, per motivi professionali o affettivi, lavora e vive nel territorio di un Paese in cui paga già tutto il dovuto;

impegna il Governo a predisporre, nelle sedi opportune, specifici provvedimenti affinché i cittadini statunitensi che risiedono nel nostro Paese e i cittadini italiani che risiedono negli Stati Uniti siano soggetti alla tassazione di uno solo tra questi due Paesi, quello di residenza fiscale, in modo da impedire con certezza la doppia imposizione, così come stabilito già dalla Legge 3 marzo 2009, n. 20.

G101 (testo 2)

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame della Ratifica e esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A. T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

premesso che:

in seguito all'accordo Italia-USA del 10 gennaio 2014 in materia di contrasto all'evasione fiscale internazionale si sono diffuse tra i cittadini di entrambi gli Stati coinvolti numerose perplessità in ordine ai nuovi e maggiori adempimenti, specie fiscali, che questi dovranno sostenere dopo la ratifica dell'accordo in oggetto in questo provvedimento;

l'accordo, finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), ha fatto sì che si introducessero una serie di obbligazioni da parte degli istituti bancari e di credito che intrattengono rapporti finanziari con soggetti statunitensi in Italia e con soggetti italiani negli USA e, so-

prattutto, una serie di informazioni e documentazioni di natura fiscale che i cittadini statunitensi residenti nel nostro Paese e i cittadini italiani residenti sul territorio statunitense sono tenuti a fornire;

seppur è condivisibile la necessità di richiesta di informazioni fiscali per raggiungere lo scopo che l'accordo si prefigge, ossia la lotta all'evasione fiscale, è altresì necessario proteggere i cittadini, sia italiani che americani, dal rischio di una doppia imposizione fiscale, secondo le disposizioni già previste dalla legge 20 del 2009;

al di là degli adempimenti fiscali dovuti per attività lavorative, proprietà immobiliari o qualsiasi altro titolo giuridico idoneo a produrre un'obbligazione fiscale in un altro Stato, non sembra infatti equo imporre ulteriori tasse o imposte a chi, per motivi professionali o affettivi, lavora e vive nel territorio di un Paese in cui paga già tutto il dovuto;

impegna il Governo a valutare la predisposizione, nelle sedi opportune, di specifici provvedimenti affinché i cittadini statunitensi che risiedono nel nostro Paese e i cittadini italiani che risiedono negli Stati Uniti siano soggetti alla tassazione di uno solo tra questi due Paesi, quello di residenza fiscale, in modo da impedire con certezza la doppia imposizione, così come stabilito già dalla Legge 3 marzo 2009, n. 20.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato*(Disposizioni di attuazione)*

1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all'articolo 1 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Art. 4.

Approvato*(Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate)*

1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

EMENDAMENTO

4.1

BERTOROTTA, BOTTICI, AIROLA, LUCIDI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «emanati» aggiungere le seguenti: «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:

a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense;

b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;

c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.

2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.

3. A partire dal 1° luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

4. A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.

6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

7. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1º gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.

8. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.

9. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

EMENDAMENTO

5.2

BERTOROTTA, BOTTICI, AIROLA, LUCIDI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nonché la sede legale» con le seguenti: «, la sede legale, nonché il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita del suo legale rappresentante».

ARTICOLI DA 6 A 10 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie)

1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.

2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7.

Approvato

(Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *ii*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera *r*), dello stesso Accordo.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8.

Approvato

(Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 7, che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *ii*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera *r*), dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 9.

Approvato

(Sanzioni)

1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. La sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 8 comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 7, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti d'America.

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni applicabili)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

EMENDAMENTO

10.100

COMAROLI, TOSATO

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 3 marzo 2009, n. 20».

ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B***Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo
del disegno di legge n. 1719 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza parere non ostativo.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1719. Articolo 1	219	208	042	166	000	105	APPR.
002	Nom.	DDL n. 1719. Articolo 2	224	217	041	176	000	109	APPR.
003	Nom.	DDL n. 1719. Articolo 3	225	217	042	175	000	109	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1719. Em. 4.1, Bertorotta e altri	223	222	017	038	167	112	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1719. Articolo 4	225	223	045	178	000	112	APPR.
006	Nom.	DDL n. 1719. Em. 5.2, Bertorotta e altri	226	224	063	035	126	113	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1719. Articolo 5	226	224	045	179	000	113	APPR.
008	Nom.	DDL n. 1719. Articolo 6	227	226	045	180	001	114	APPR.
009	Nom.	DDL n. 1719. Articolo 7	228	227	044	182	001	114	APPR.
010	Nom.	DDL n. 1719. Articolo 8	228	226	045	181	000	114	APPR.
011	Nom.	DDL n. 1719. Articolo 9	231	229	046	183	000	115	APPR.
012	Nom.	DDL n. 1719. Em. 10.100, Comaroli e Tosato	230	229	038	057	134	115	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1719. Articolo 10	231	229	047	181	001	115	APPR.
014	Nom.	DDL n. 1719. Articolo 11	232	231	047	182	002	116	APPR.
015	Nom.	DDL n. 1719. Articolo 12	234	232	045	187	000	117	APPR.
016	Nom.	DDL n. 1719. Votazione finale	220	219	042	175	002	110	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0458 del 03/06/2015 Pagina 1

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000016															
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
AIELLO PIERO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
AIROLA ALBERTO	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ALBANO DONATELLA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ALBERTINI GABRIELE														F	F	F
ALICATA BRUNO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATI SILVANA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
AMIDEI BARTOLOMEO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANGIONI IGNAZIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ANITORI FABIOLA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ARACRI FRANCESCO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARRIGONI PAOLO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
ASTORRE BRUNO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA																
AURICCHIO DOMENICO	F	F	F	C	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO																
BARANI LUCIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BAROZZINO GIOVANNI	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	C	F	F	F	A
BATTISTA LORENZO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BELLOT RAFFAELA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BENCINI ALESSANDRA																
BERGER HANS	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BERNINI ANNA MARIA	F	F	F	C	F	A	F		F	F	F	F	F	F	F	F
BERTACCO STEFANO																
BERTOROTTA ORNELLA	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BIANCO AMEDEO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BIGNAMI LAURA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BISINELLA PATRIZIA																
BLUNDO ROSETTA ENZA																
BOCCA BERNABO'	R	F	R	C	F	R	R									
BOCCHINO FABRIZIO																
BONAIUTI PAOLO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BONDI SANDRO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	R			F
BORIOLE DANIELE GAETANO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BOTTICI LAURA	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BROGLIA CLAUDIO																
BRUNI FRANCESCO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
BRUNO DONATO																
BUBBICO FILIPPO	M	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BUCCARELLA MAURIZIO	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BUEMI ENRICO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F

Seduta N. 0458 del 03/06/2015 Pagina 2

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000016															
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
BULGARELLI ELISA	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CALDEROLI ROBERTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
CALEO MASSIMO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CALIENDO GIACOMO																
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	
CANDIANI STEFANO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
CANTINI LAURA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	
CAPPELLETTI ENRICO	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARDIELLO FRANCO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARDINALI VALERIA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARRARO FRANCO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASALETTO MONICA																
CASINI PIER FERDINANDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTALDI GIANLUCA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CATALFO NUNZIA	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CATTANEO ELENA	F	F	F	C	F		F	F	F	F	F		F	F	F	F
CENTINATO GIAN MARCO	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
CERONI REMIGIO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHITI VANNINO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CIOFFI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIRINNA' MONICA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
COLLINA STEFANO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
COLUCCI FRANCESCO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F		F	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	R	A
COMPAGNA LUIGI	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
CONTE FRANCO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CONTI RICCARDO	R	F	F					F	F	F	F	F	F	F	F	F
CORSINI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COTTI ROBERTO	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CRIMI VITO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CROSIO JONNY	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CUOMO VINCENZO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F

Seduta N. 0458 del 03/06/2015 Pagina 6

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000016															
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
NUGNES PAOLA	A	R	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	R	R	R		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PADUA VENERA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PAGANO GIUSEPPE	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PAGLIARI GIORGIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PAGLINI SARA	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PALERMO FRANCESCO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F	A					F
PANIZZA FRANCO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PARENTE ANNAMARIA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PELINO PAOLA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEPE BARTOLOMEO																
PERRONE LUIGI	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PETROCELLI VITO ROSARIO																
PEZZOPANE STEFANIA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	R	R	R	C	F	A	F									
PICCOLI GIOVANNI	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PUGLIA SERGIO	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PUGLISI FRANCESCA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	
PUPPATO LAURA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RAZZI ANTONIO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
REPETTI MANUELA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
RICCHIUTI LUCREZIA																F
RIZZOTTI MARIA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROMANI MAURIZIO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ROMANI PAOLO																F
ROMANO LUCIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ROSSI GIANLUCA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ROSSI LUCIANO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ROSSI MARIAROSARIA																
ROSSI MAURIZIO		F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F	F	F	
RUSSO FRANCESCO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Cioffi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattorini, Formigoni, Giacobbe, Granaiola, Galdani, Longo Fausto, Guilherme, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Ranucci, Rubbia, Stucchi, Tronti, Turano, Vacciano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato; Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Micheloni, per attività del Comitato per le Questioni degli italiani all'estero; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Merloni;

5ª Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Merloni.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, con lettera in data 20 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, unitamente alla relazione illustrativa, il rendiconto della gestione finanziaria del medesimo Ufficio per il 2014, che sarà pubblicato in allegato al conto consuntivo per il medesimo anno del Senato della Repubblica (*Doc. VIII-bis*, n. 3).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Consiglio Nunziante

Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato (1947)

(presentato in data 22/5/2015);

senatore Di Biagio Aldo

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (1948)

(presentato in data 03/6/2015).

Governmento, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 15 maggio 2015, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 – lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 174).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 23 giugno 2015.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 22 maggio 2015, ha trasmesso un documento – concernente i provvedimenti consequenziali adottati dalla medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 – in relazione all'esame dei rendiconti e della gestione amministrativa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli esercizi dal 2009 al 2012.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 561).

Mozioni

MARTELLI, CIAMPOLILLO, MANGILI, SANTANGELO, LEZZI, LUCIDI, FUCXSIA, COTTI, BERTOROTTA, SERRA. – Il Senato, premesso che:

l'utilizzo dell'olio di palma (*Elaeis guineensis*) favorito dai bassi costi di produzione che lo rendono uno degli olii vegetali e alimentari più economici sul mercato, è pari a circa 27 milioni di tonnellate;

a causa della sua economicità e dell'assenza di sapore (variante liquida o «olio di palma bifrazionato») nonché della grande produttività per

ettaro coltivato, la richiesta di olio di palma sia a fini alimentari che energetici, comporta la diffusione della coltivazione di palme da olio anche al di fuori dei confini del sud-est asiatico, minacciando importanti ecosistemi come quelli presenti in Costa d'Avorio, Uganda e Camerun;

con l'entrata in vigore del regolamento (Ue) n. 1169/2011, è necessario indicare, nelle etichette degli alimenti prodotti in Unione europea, l'origine vegetale, specifica di olii e grassi;

ricerche statunitensi ed europee confermano lo studio dell'OMS, secondo cui i principali acidi grassi (come acidi grassi saturi, l'acido miristico e l'acido palmitico) comporterebbero un aumento del livello di colesterolo nel sangue, favorendo malattie cardiovascolari. Inoltre, uno studio condotto da Francesco Giorgino, direttore del dipartimento di Endocrinologia dell'Università di Bari, in collaborazione con le università di Pisa e di Padova, ha stabilito che il palmitato, acido grasso presente anche nell'olio di palma, attiva la proteina «p66shc», principale responsabile della morte delle cellule che producono l'insulina, causando il diabete mellito; considerato che:

per favorire la diffusione delle piantagioni di palma da olio, nei principali Paesi produttori (Malesia e Indonesia) si procede al disboscamento di intere foreste pluviali. Ciò ha determinato un rilevante danno ambientale che fa dell'Indonesia il terzo emittente mondiale di gas serra;

secondo il rapporto congiunto della Banca Mondiale e del Governo britannico, il disboscamento indonesiano sarebbe responsabile del rilascio in atmosfera di 2,563 MtCO_{2e} (milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio);

secondo il rapporto quinquennale FAO sulle foreste del 2007, l'Indonesia perderebbe un milione di ettari all'anno di foreste pluviali, con conseguente estinzione di specie autoctone protette;

la mancanza dell'intenso fenomeno di evapotraspirazione connesso alla distruzione della copertura forestale causa una variazione del regime pluviometrico a scala sovranazionale, rischiando di compromettere anche l'andamento della produttività dei suoli agricoli;

la United States Environmental Protection Agency (EPA) ha escluso il *biodiesel* da olio di palma dai combustibili ecologici, proprio perché l'impronta di carbonio derivante dalla sua produzione non permette la riduzione del 20 per cento richiesta per le emissioni dei biocarburanti; considerato inoltre che:

la direttiva 2009/28/CE sulla produzione di energia da fonti rinnovabili introduce l'obbligo di utilizzo di biocarburanti e gli olii vegetali sono considerati per la produzione di biogas;

la comunicazione della Commissione europea del 19 giugno 2010 n. 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi ritiene che il termine bioliquido comprenda liquidi viscosi tra cui l'olio di palma,

impegna il Governo:

1) a escludere l'energia elettrica prodotta mediante olio di palma dalla categoria «fer»;

- 2) a vietare l'utilizzo dell'olio di palma come carburante puro o diluito per qualunque veicolo;
- 3) a vietare l'utilizzo di olio di palma (in ogni sua forma) per la produzione di energia elettrica (anche in assetto cogenerativo);
- 4) a prevedere, in conformità con la normativa europea, un'etichettatura addizionale per i prodotti alimentari che indichi chiaramente la presenza di olio di palma o di palmisto nelle preparazioni alimentari;
- 5) a imporre agli esercizi commerciali di cibi d'asporto e non un'adeguata e visibile segnaletica indicante l'utilizzo di olio di palma o palmisto nelle preparazioni;
- 6) a vietare, decorso un anno dall'approvazione della seguente mozione, l'utilizzo di olio di palma o palmisto a fini alimentari o cosmetici;
- 7) a prevenire, con opportuni strumenti normativi la sostituzione dell'olio di palma con olii che non siano nocivi per la salute umana e per l'ambiente.

(1-00423)

Interrogazioni

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che da fonti di stampa si apprende che 8 statue attribuite a Nicola e Giovanni Pisano del museo dell'Opera del Duomo di Pisa (attualmente in ristrutturazione) e il San Paolo di Masaccio del Museo nazionale di San Matteo sono in partenza per l'Expo di Milano;

considerato che:

la locale Soprintendenza, in accordo con il Polo museale regionale della Toscana, aveva provato ad opporsi richiamando questioni di opportunità (la tavola di Masaccio è una delle principali opere del San Matteo e perciò considerata inamovibile) e di salvaguardia (le statue non sono mai state concesse in prestito in virtù della loro mole);

nel giro di pochi giorni si è assistito alla rettifica del diniego: evidentemente le ragioni della tutela non sono più sufficienti ad arginare pressioni esercitate dall'alto;

i marmi di Nicola e Giovanni Pisano saranno esposti fino al 15 ottobre 2015 nella chiesa di San Gottardo in Corte in uno spazio condiviso con l'azienda «Robot City», specializzata nella riproduzione di opere d'arte in 3 dimensioni; sarebbe stato più opportuno, dunque, prestare i calchi in gesso già esistenti degli originali del Battistero di Pisa;

la tavola di Masaccio, invece, troverà collocazione, auspicabilmente per un solo mese, nel padiglione «Eataly», una serie di *stand* tra ristoranti regionali e bar, piadine e tortellini, secondo il concetto della grande distribuzione organizzata applicata all'arte;

lo storico dell'arte Cristiano Giometti si è fatto promotore di un appello contro il prestito delle opere d'arte pisane all'Expo a cui hanno aderito fra i primi Tomaso Montanari, Adriano Prosperi, Michele Bacci,

ordinario di arte medievale all'università di Friburgo, Rita Paris, direttrice del Museo nazionale romano e numerosi altri docenti universitari e storici dell'arte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che non si debbano mettere a rischio opere fragili e difficilissime da spostare, straordinarie nel loro contesto e non in mezzo alla distratta frequentazione di turisti alla ricerca di quelle sensazioni eclatanti che l'Expo milanese promette e se non ritenga che il timore diffuso, non solo riguardo alla movimentazione delle opere, ma anche alla loro sicurezza, persino di fronte a possibili eventi eccezionali di cui i giornali hanno tanto parlato nei giorni scorsi, debba corrispondere alla prevenzione e la tutela del patrimonio espresso da tali opere, non consentendone lo spostamento.

(3-01953)

MARTON, SANTANGELO, CRIMI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», all'articolo 39 (Riposi giornalieri della madre) ha disposto: «1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa», mentre all'articolo 40 (riposi giornalieri del padre) ha disposto: «I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre»;

il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, tramite circolare, prot. n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015, ha trasmesso il «Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari» che, al paragrafo 7 (Riposi orari giornalieri dei genitori) dispone: «mentre il diritto della madre è sempre invocabile dalla stessa, il militare padre può fruire del beneficio in argomento nei seguenti casi: qualora il bambino sia affidato al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto; qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre sia una lavoratrice ma non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.); in caso di morte o di grave infermità della madre»;

il Consiglio di Stato, sezione terza, nella sentenza n. 4618/2014 del 19 giugno 2014, ritiene «non equivoca la formulazione letterale della norma, secondo la quale il beneficio spetta al padre, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente". Tale formulazione, secondo il significato proprio delle parole, include tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente: dunque quella della donna che svolga attività lavorativa autonoma, ma anche quella di una donna che non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un'attività non retribuita da terzi (se a quest'ultimo caso si vuol ricondurre la figura della casalinga)», si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga urgente intervenire presso la Direzione generale del personale militare per rendere effettiva l'applicazione del principio disposto dalla norma citata alla lettera c), nonché affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

(3-01954)

MARTON, SANTANGELO, CRIMI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il personale dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri è soggetto a frequenti movimentazioni, con notevoli negative incidenze per quanto attiene agli oneri di bilancio da sostenere nonché per le famiglie degli stessi ufficiali interessati ai movimenti;

tra ufficiali interessati dai provvedimenti di trasferimento vi sono anche ufficiali appartenenti alla Rappresentanza militare, i quali, frequentemente, decadono dal mandato proprio per effetto del loro trasferimento in un altro Comando di corpo, con evidente nocimento dei diritti del personale rappresentato e degli stessi organi della Rappresentanza militare;

il pericolo incombente dell'emanazione di un provvedimento di trasferimento può condizionare, limitare e finanche impedire le attività della Rappresentanza militare, anche in considerazione del fatto che l'Arma dei Carabinieri non avrebbe emanato specifiche disposizioni per la tutela dei delegati, e tra questi, dei delegati appartenenti alla categoria degli ufficiali, soggetta a più frequenti movimentazioni;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

gli ufficiali delegati per la cat. «A» dell'Arma dei Carabinieri ricoprono in ogni caso la carica di presidente o di vicepresidente vicario dell'organo di rappresentanza nel quale sono stati eletti, oltre ad avere il duplice incarico di rappresentanti e di comandanti/addetti ai reparti di appartenenza;

ai sensi dell'art. 882, comma 4, del TUROM (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), i membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti;

ai sensi dell'art. 883, comma 5, del testo unico i trasferimenti dei delegati se pregiudicano l'esercizio del mandato devono essere concordati con l'organo di rappresentanza cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene;

ai sensi dell'art. 1479 del COM (codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare o addirittura impedire *de facto* l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza;

ai sensi dell'art. 1480 i trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene;

competete all'amministrazione della Difesa assicurare che la movimentazione dell'ufficiale non risulti per lui pregiudizievole delle aspirazioni professionali né penalizzante dell'esigenza di garantire a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

l'ordine di trasferimento, in concreto, incide anche nella sfera d'interesse del destinatario, perché condiziona l'organizzazione della vita privata del militare e della propria famiglia imponendogli rinunce nella vita professionale e negli affetti familiari;

a giudizio degli interroganti la tutela dei diritti fondamentali della persona, in un'ottica del necessario bilanciamento con i valori costituzionali, deve essere salvaguardata riguardo all'illiceità del trasferimento discriminatorio,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i criteri seguiti dall'Arma dei Carabinieri per la movimentazione dei membri della Rappresentanza militare;

se risulti quale sia il numero degli ufficiali delegati che per l'anno 2015 sono già o saranno oggetto di trasferimento e se per essi sia stato preventivamente richiesto il parere all'organo di rappresentanza militare a cui il delegato, del quale si chiede il trasferimento, appartiene;

se, in caso di movimentazione anche *in itinere* degli ufficiali delegati, espressione del mandato loro conferito dai militari della categoria «A», venga assicurata particolare attenzione anche attraverso il gradimento della nuova sede di servizio e dell'incarico da parte dell'interessato e garantita la tutela dell'unità familiare soprattutto in presenza di figli minori.

(3-01955)

MARTON, SANTANGELO, CRIMI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'avanzamento costituisce una complessa attività procedimentale volta a consentire, nell'interesse dell'amministrazione militare, la selezione del proprio personale in modo da permettere la promozione al grado superiore di quello più idoneo e meritevole. Nell'avanzamento in genere confluiscono un insieme di interessi pubblici (quelli dell'amministrazione della difesa) volti a selezionare i soggetti più capaci in possesso dei migliori *curricula* relativi ai requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali e di cultura professionale) e soggettivi (costituiti dall'aspettativa dei sin-

goli di veder riconosciuto il proprio operato con la promozione al grado superiore a cui corrisponde il conseguente trattamento economico);

con riferimento all'avanzamento della categoria degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, si rileva come il corpo normativo che lo disciplina, negli ultimi anni, abbia subito una significativa e profonda evoluzione, giungendo a delegare ai capi di Stato Maggiore di Forza Armata/comandante generale dei Carabinieri la possibilità di privilegiare le esigenze organizzative dell'apparato militare, connesse anche alle continue modifiche di carattere ordinativo, a discapito di un sistema di avanzamento basato esclusivamente sulla valutazione delle qualità professionali dei singoli. Infatti, gli interessi organizzativi dell'apparato militare hanno portato all'adozione di un sistema di avanzamento strutturato su promozioni per anzianità ed a scelta, svincolando la progressione di carriera dalla mera vacanza nell'organico del grado superiore, ma prevedendo un numero di promozioni annuali derivante da una precisa combinazione di alcuni parametri quali la permanenza minima nel grado, l'assolvimento di obblighi di comando/servizio o di impiego, nonché reclutamenti programmati;

negli avanzamenti a scelta e significativamente in quelle di Colonnello e di Generale e gradi corrispondenti si rileva un'ampia discrezionalità da parte dei collegi giudicanti (commissioni superiori di avanzamento e di vertice) che a giudizio degli interroganti fanno sorgere alcune perplessità circa la corretta applicazione da parte di dette commissioni delle norme contenute nel decreto ministeriale n. 571 del 2 novembre 1993 e successive modificazioni;

risulta agli interroganti che i citati collegi giudicanti per l'attribuzione dei punteggi alle varie qualità culturali, militari e professionali di carattere si avvalgano di criteri mai resi pubblici indicati dal capo di Stato Maggiore/comandante generale *pro tempore* che non di rado favoriscono personale «vicino» all'Arma/specialità del vertice di Forza Armata, a detrimento di ufficiali che possono far valere *curricula* altrettanto validi;

a parere degli interroganti emerge l'esigenza di un processo di valutazione trasparente che renda oggettivamente riscontrabili gli elementi che confluiscono nella scelta dell'alta dirigenza militare evitando che la scelta avvenga per «cooptazione» o per appartenenza a cosiddette «cordate». Peraltro, i dubbi sulla trasparenza dell'attuale sistema di avanzamento degli ufficiali delle forze armate è suffragato da quanto riportato al punto 229 del Libro Bianco 2015 «per la sicurezza internazionale e la difesa» che riporta: «la progressione di carriera sarà selettiva sulla base di indiscutibili e provate capacità, professionalità acquisite, titoli posseduti, non ultimo la laurea magistrale o specialistica per la dirigenza, ed esperienze maturate. Si svilupperà, inoltre, secondo criteri di valutazione trasparenti, quanto più possibili oggettivi e basati sul raggiungimento di obiettivi quantificabili e misurabili».

si chiede di sapere:

se sia stato definito, o se il Ministro in indirizzo intenda definire, il modello ideale della figura di ufficiale al quale fa riferimento il decreto ministeriale n. 571 del 1993;

se al Ministro risulti quali siano gli elementi documentali da cui discendono i punteggi attualmente espressi dalle commissioni di avanzamento e se questi siano vincolati da linee guida o da criteri forniti anticipatamente dai rispettivi capi di Stato Maggiore di Forza Armata/comandante generale dei Carabinieri, a parere degli interroganti con modalità poco trasparenti;

se risulti quale sia attualmente il punteggio attribuito nella valutazione degli ufficiali impiegati in incarichi di *staff* (capo sezione, capo ufficio o equivalenti, vice capo reparto eccetera) presso organismi internazionali o interforze, al comando di unità impiegate in patria o in teatri operativi;

se all'impiego in attività di comando di unità all'estero corrispondano punteggi in grado di produrre sensibili cambi di posizione nelle graduatorie redatte in occasione di precedenti valutazioni e quali siano i criteri con cui vengono designati i comandanti di unità destinate ad operare nei teatri operativi o all'estero in genere;

se risulti quale sia il ruolo di alcuni organismi presenti negli *staff* degli stati maggiori di Forza armata che si occupano di elaborare dati previsionali sullo sviluppo di carriera dei singoli ufficiali e se risulti che il personale preposto a tali organismi sia esente da conflitti di interesse nell'elaborazione dei criteri del processo valutativo, in quanto esso stesso oggetto di valutazione nella medesima sessione;

se, al fine di assicurare la massima trasparenza al processo valutativo degli ufficiali, si ritenga di dover mettere a disposizione degli interessati al processo valutativo la visione degli atti preparatori elaborati dagli organi di *staff* prima delle riunioni collegiali delle commissioni, nonché i verbali di valutazione al termine di ciascuna sessione, in quanto a parere degli interroganti ciò contribuirebbe a ridurre sensibilmente il contenzioso esistente in materia con notevoli risparmi per la stessa amministrazione della Difesa;

quale tipo di controllo venga effettuato per la verifica degli atti delle commissioni di avanzamento superiori e di vertice, anche considerando che in sede di revisione del codice dell'ordinamento militare, è stata soppressa la possibilità, prevista dall'ex art. 40, comma 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997, di convocare una commissione di controllo dell'operato delle commissioni di avanzamento, competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimenti di ricorsi giurisdizionali, considerato che risulta agli interroganti che tale commissione non sia mai stata convocata pur in presenza di contenziosi che hanno visto l'amministrazione della Difesa soccombente.

(3-01956)

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, SIMEONI, MOLINARI, VACCIANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 15, comma 13, lettera *c*) dispone che le regioni, sulla base e nel rispetto degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi che saranno definiti con apposito regolamento e tenendo conto della mobilità interregionale, adottino provvedimenti di riduzione dello *standard* di posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per 1.000 abitanti comprensivi di 0,7 posti letto per abitanti per *post* acuti di cui 0,2 per lungodegenza e 0,5 per riabilitazione, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per 1.000 abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni;

il comma 4, lettere *c*), *d*), *e*), dell'art. 2 della legge regionale siciliana n. 5 del 2009 prevede una equilibrata distribuzione territoriale, anche attraverso l'accorpamento e/o eliminazione di strutture organizzative risultanti superflue, il superamento della frammentazione, la rifunzionalizzazione di presidi ospedalieri sottoutilizzati o a bassa complessità con razionali modelli organizzativi più rispondenti agli accertati bisogni di salute e il potenziamento dei servizi sanitari territoriali;

in data 14 gennaio 2015, è stato emanato il decreto dell'Assessorato della Salute per la riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia (*Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia n. 4 del 23 gennaio 2015);

tale decreto prevede oltre alla riconversione dei piccoli ospedali anche la loro unione in strutture che assumono una differente valenza assistenziale sulla base delle funzioni assegnate, svolgendo funzioni di sola degenza ospedaliera, ma anche di tipo ambulatoriale e residenziale;

presupposto fondamentale per il nuovo modello organizzativo, visto l'alto numero di strutture attive di piccole dimensioni presenti in Sicilia, è la riorganizzazione dei piccoli ospedali contestualmente al sistema del soccorso territoriale e dei trasporti sanitari tra i nodi della rete, in una logica unitaria che garantisca uniformità di accesso e di servizio su tutto il territorio regionale;

il presidio ospedaliero «Santo Stefano» di Mazzarino (Caltanissetta), nato come «ospedale di zona» per garantire la risposta sanitaria ad un bacino di utenza pari a 50.314 abitanti, presenti nel territorio tra Mazzarino e i paesi limitrofi (Riesi, Barrafranca, Butera, Sommatino e Delia), svolge ancora oggi un ruolo importante, in quanto serve le comunità decentrate rispetto agli ospedali di Gela e Caltanissetta, nei quali, stante le notizie di stampa, il pronto soccorso risultano spesso ingolfati ed hanno serie difficoltà di evadere le richieste di intervento in tempi brevi;

con nota prot. n. 8532/A del 2 maggio 2013, il commissario straordinario, dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, professor Vit-

torio Virgilio, vista anche la distanza dai più vicini ospedali di Gela e Caltanissetta (rispettivamente 45 chilometri), inquadrava la struttura di Mazzarino fra i presidi ospedalieri localizzati in zone «particolarmente disagiate», caratterizzate da condizioni geografiche e meteorologiche ostili nonché da una rete viaria peculiare e complicata tale da produrre una conseguente notevole dilatazione dei tempi di intervento sanitario;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

tale presidio ospedaliero, in forza delle disposizioni dell'Assessorato regionale della Salute, sarebbe destinato a diventare «ospedale di comunità» per pazienti che soffrono di malattie croniche e non hanno bisogno del ricovero;

organizzazioni sindacali, cittadini e gruppi politici locali di ogni schieramento da anni lottano per scongiurare la chiusura o una riconversione che di fatto ridurrebbe l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e la qualità dei servizi soprattutto per le fasce più deboli che potrebbero riscontrare maggiori disagi dovuti alla difficoltà di spostamento in strutture site a vari chilometri di distanza;

a parere degli interroganti, ancora oggi la richiesta di prestazioni di chirurgia e medicina nel territorio di riferimento dell'ospedale «Santo Stefano» risulta fondamentale, in particolari casi di emergenza per la salvezza di vite umane;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, la questione dei piccoli ospedali risulta di vitale importanza per la salute e l'urgenza di territori come quelli del comprensorio di Mazzarino; zone di fatto disagiate e con gravi carenze infrastrutturali che ne limitano fortemente la viabilità;

i cittadini costituiscono *de facto* i referenti più importanti di ogni azione politica ed è per questo che vanno tutelati innanzitutto nelle necessità di base, che passano attraverso i servizi essenziali che lo Stato eroga per mezzo delle strutture strumentali progettate per questo scopo;

la conservazione della salute e la cura delle malattie sono chiaramente da inquadrare, anche in virtù della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, come uno dei bisogni primari che lo Stato è tenuto a tutelare;

l'articolo 32 della Costituzione sancisce che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»,

si chiede di sapere:

quali azioni di competenza il Governo intenda svolgere per assicurare alle comunità di Mazzarino, Riesi, Barrafranca, Butera, Sommatino e Delia i livelli essenziali di assistenza, che sempre in base al dettato costituzionale lo Stato è tenuto a fornire;

se non ritenga necessario promuovere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile affinché la Regione siciliana definisca un'attenta riorganizzazione sanitaria sul territorio e sviluppi opportune strategie d'intervento che,

agendo sull'organizzazione, e sull'appropriatezza clinica, investendo sulla valorizzazione delle risorse umane e professionali, determinino le condizioni per il miglioramento continuo della qualità dei servizi e dello stato di benessere della popolazione, nonostante il progressivo decremento del finanziamento complessivo del sistema sanitario e sociosanitario, scongiurando un eventuale decisione di chiusura dell'ospedale «Santo Stefano» di Mazzarino e garantendo l'assistenza territoriale.

(3-01957)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NUGNES, MORONESE, PUGLIA, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, PAGLINI, DONNO, CRIMI, LEZZI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, COTTI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il bacino idrografico del fiume Sarno fa parte della Rete ecologica regionale della Campania che collega i parchi del Sarno, Monti Lattari, Picentini, il Parco nazionale del Vesuvio e l'AMP (area marina protetta) di Punta Campanella;

il fiume Sarno è parte integrante dell'Unità Grande Pompei, istituita dalla legge «Valore Cultura» (decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013), che punta alla riqualificazione e al rilancio turistico-culturale-naturalistico della *buffer zone* degli scavi di Pompei, Torre Annunziata e Castellammare;

l'area territoriale limitrofa al corso del fiume Sarno, con i suoi 800.000 abitanti, vive da decenni in stato di emergenza ambientale, sanitaria ed economica. Sono stati spesi ad oggi più di 700 milioni di euro senza che alcun intervento abbia operato in modo risolutivo sui problemi esistenti;

le analisi dell'ARPAC (Agenzia regionale protezione ambientale Campania), delle ASL e numerosi documenti scientifici dimostrano il pericolo per la salute umana correlato alla situazione dell'area del bacino idrografico del Sarno, potendo, l'acqua inquinata da residui tossici e nocivi, entrare nella catena alimentare provocando un grave disastro ambientale;

i dati raccolti dall'ARPAC attraverso 8 stazioni di monitoraggio e misura distribuite lungo il corso del fiume, confermano che lo stato ecologico del fiume nel periodo compreso tra il 2001 e il 2013 è stato «pessimo»; tuttavia l'evoluzione normativa degli ultimi anni ha di fatto prodotto significative variazioni nella determinazione dello stato ecologico e dello stato chimico delle acque dei fiumi;

nel passaggio tra il decreto ministeriale n. 367 del 2003 ed il decreto ministeriale n. 260 del 2010, molti *standard* di qualità ambientale (SQA) riferiti alle sostanze pericolose sono stati modificati, in maniera meno restrittiva;

il superamento sistematico dello SQA del cromo totale in quasi tutti i siti di monitoraggio lungo l'asta fluviale, ha comportato, fino al 2009, l'attribuzione di uno stato chimico pessimo o scadente per l'intero fiume Sarno e per i suoi affluenti;

le modifiche normative intervenute hanno individuato il cromo totale tra le sostanze pericolose che influenzano lo stato ecologico ma non lo stato chimico dei corpi idrici superficiali, eliminando così il corrispondente valore. Ciò ha determinato una situazione paradossale in relazione allo stato chimico del fiume Sarno nel 2010 e nel 2011;

il cromo è presente nelle acque del fiume fino a 20.592 volte oltre i valori limite, in quasi tutte le stazioni e per il 71 per cento dei casi;

oltre all'inquinamento industriale il Sarno riceve un massiccio carico di origine civile derivante dalla mancata o non efficace depurazione delle acque reflue di aree densamente popolate, oltre alla presenza di numerosi scarichi abusivi in alveo sia di natura civile che industriale;

il sistema di depurazione realizzato nel corso degli ultimi venti anni, con impiego di ingenti capitali pubblici, non è in grado di assolvere alla sua funzione seppure sia stato progettato in teoria con una capacità depurativa rapportata a 2 milioni di abitanti e quindi di molto superiore al reale numero di abitanti insistenti nell'area;

i dati ARPAC confermano che nell'88 per cento dei casi analizzati l'inquinamento fecale da escherichia coli, espresso in ufc/100ml (unità formanti colonie/100ml), supera i limiti di legge. In particolare il 7 per cento delle volte gli escherichia coli trovati hanno raggiunto gli 8 milioni, il 40 per cento delle volte hanno raggiunto il milione, nel 37 per cento dei casi hanno raggiunto i 100.000. Ciò a fronte di un limite di legge pari a 5.000;

le acque altamente inquinate del fiume Sarno confluite in mare stanno distruggendo anche l'ecosistema marino. Gli inquinanti misurati nel sedimento e nei mitili in corrispondenza della foce sono infatti nettamente superiori rispetto ai valori normali monitorati. In particolare si fa notare la presenza del cromo in concentrazioni maggiori nel sedimento, in stretta correlazione con la presenza del cromo nelle acque del fiume. Il sedimento rappresenta la «memoria» della qualità dell'ecosistema marino in quanto conserva tutti gli elementi vitali e tossici del passato e del presente;

alla cronica persistenza dei problemi di inquinamento della Valle del Sarno, ampiamente documentata, si aggiunge una situazione di dissesto idrogeologico e di totale incuria e manutenzione delle opere esistenti; considerato che, a parere degli interroganti:

il Grande Progetto Sarno è un'opera che consentirà alla Regione Campania di investire altri 217 milioni di euro per la «mitigazione del rischio idraulico», opera che appare, non solo inutile, ma anche dannosa ed in grado di provocare danni irreversibili;

il Grande Progetto Sarno viola l'art. 191 (ex art. 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, Titolo XX «Ambiente», laddove prescrive che:

«Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto: dei dati scientifici e tecnici disponibili delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, dello sviluppo socio-economico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni»;

in particolare esso non è in grado di rappresentare la miglior soluzione progettuale per il raggiungimento degli obiettivi preposti, essendo basato su studi risalenti nel tempo e non più attuali. Inoltre non rispetta i delicati equilibri del territorio, spreca risorse economiche dei cittadini e non è condiviso dalle popolazioni locali; viola i principi del «chi inquina paga», di «prevenzione», di «precauzione», di «sviluppo sostenibile»;

il Grande Progetto Sarno è frutto di una progettazione basata su studi risalenti ad oltre quindici anni addietro e non tiene conto dei progressi tecnologici e delle scelte di sostenibilità ambientale, di riduzione del consumo del territorio, e di tutela delle acque superficiali e sotterranee che l'Unione europea detta come obiettivo nel 2020;

le scelte operate dai progettisti nell'individuazione delle opere e nell'allocazione delle vasche di laminazione porteranno ad un consumo di suolo agricolo di 98 ettari, suolo che in alcune città raggiungerà quasi il 60 per cento del totale del suolo agricolo comunale;

il primo lotto del Grande Progetto Sarno prevede la creazione di una seconda foce artificiale con ulteriore modifica della linea di costa, già fortemente impattata da altre opere antropiche, e distruzione della spiaggia che conserva ancora oggi faticosamente elementi di biodiversità tipici della fascia costiera dunale;

la costruzione delle vasche e della seconda foce e la rimodulazione dei canali oltre ad essere soluzioni obsolete, danneggeranno irreversibilmente il capitale naturale dell'area, già pesantemente compromesso;

disinquinamento, mitigazione del rischio idraulico, sostenibilità ambientale, non possono prescindere l'uno dall'altro e le soluzioni da adottare devono tenerne conto;

considerato inoltre che:

la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE dell'Unione europea, adottata nel 2000, introduce un approccio pionieristico alla tutela delle risorse idriche sulla base di formazioni geografiche naturali: ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee, raggiungere lo stato di «buono» per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015, gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative, procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle emissioni e *standard* di qualità, riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale, rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia;

su 16 punti campionati lungo il corso del fiume Sarno soltanto i 3 prelievi effettuati alle sorgenti meritano un giudizio «buono» o «sufficiente» mentre per tutti gli altri, man mano che ci si avvicina alla foce,

il giudizio è «scarso» e «cattivo» (*dossier* della Goletta del Fiume Sarno anno 2014);

il Grande Progetto Sarno, così come è stato elaborato, non è in grado, a parere dei tecnici incaricati dai cittadini, di intervenire sulle criticità rilevate e rappresentate all'amministrazione, impedendo ancora una volta il raggiungimento dell'obiettivo della qualità delle acque con tutte le conseguenze che ne derivano;

il Grande Progetto Sarno prevede la realizzazione delle seguenti opere: adeguamento e riqualificazione dei canali preposti allo smaltimento delle acque pluviali; realizzazione di vasche di laminazione; realizzazione dell'area ad esondazione controllata; sistemazione idraulica di alcuni alvei, canali e torrenti insistenti sull'area nonché del fiume Sarno stesso; realizzazione di attraversamenti stradali, autostradali e ferroviari;

i gruppi locali del Movimento Cinque Stelle, numerose associazioni e singoli cittadini, hanno presentato approfondite osservazioni al progetto, in sede di Conferenza di servizi, osservazioni indirizzate alla Commissione incaricata della valutazione d'impatto ambientale. Le risposte ricevute dagli enti preposti, a giudizio degli interroganti, non risultano in alcun modo soddisfacenti rispetto ai problemi evidenziati sia di ordine generale che su punti specifici, come ad esempio: la mancanza di previsioni sulla manutenzione e gestione delle opere progettate; mancata individuazione di siti di stoccaggio dei sedimenti del dragaggio; le lacune dello studio d'impatto ambientale che trascura l'analisi dei possibili effetti su situazioni specifiche di alcune località quali Canale conte Sarno, Vetice in San Valentino Torio; la mancanza di un piano di gestione delle terre e rocce da scavo; l'incompatibilità con gli strumenti urbanistici; la mancata considerazione degli impatti connessi alla movimentazione di terra e rocce da scavo; l'indagine sulla compatibilità con le reti infrastrutturali esistenti; lo scarso approfondimento su verifiche statiche ed idrauliche; l'assenza di indagini sismiche, geologiche ed idrogeologiche;

attesi i dati allarmanti sulla qualità delle acque e dei sedimenti del fiume Sarno e dell'area marina prospiciente la foce, a parere degli interroganti emerge la necessità di un intervento urgente di bonifica per arginare immediatamente la dispersione nell'ecosistema delle sostanze inquinanti e di revisione dell'intero sistema depurativo, obsoleto, non funzionante e non conforme alle vigenti leggi in materia e mediante un serrato controllo, nonché ottenere la chiusura di tutti gli scarichi illegali provenienti da abitazioni e da attività produttive;

non risulta realizzato pienamente il principio europeo della partecipazione dei cittadini alle attività decisionali che possono avere effetti sull'ambiente e quello dell'accesso alle informazioni ambientali sancito nel 1992 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro, nonché riconosciuto dalla Convenzione di Arhus del 1998, ratificata in Italia nel 2001,

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Ministro in indirizzo in merito agli elementi di criticità rilevati dai cittadini e dagli

interroganti sul Grande Progetto Sarno per impedire l'aggravamento della situazione ambientale dell'area;

se intenda, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire in via d'urgenza, anche in sostituzione delle autorità competenti in ossequio alle proprie funzioni di massima autorità in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, per le necessarie opere di bonifica sull'area in questione tanto sulla terraferma che in mare;

se intenda attivarsi nelle sedi di competenza al fine di giungere alla sospensione della gara relativa al Grande Progetto Sarno, rinviando l'attuazione dello stesso alla prossima programmazione di fondi europei 2014-2020, in modo da avere la possibilità ed il tempo di rimodulare il progetto secondo logiche di disinquinamento, mitigazione del rischio idraulico e sostenibilità ambientale, con il coinvolgimento dei cittadini e di esperti di progettazione eco-sostenibile, affinché la sua realizzazione possa portare reale beneficio al territorio per la sicurezza, la tutela ambientale, la riduzione del rischio sanitario, la tutela economica e culturale.

(4-04051)

DI BIAGIO. – *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

come emerso da recenti approfondimenti giornalistici, sussistono in capo alle dinamiche applicative della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni sul reddito del 1972 alcuni punti di equivoca interpretazione, che stanno sollevando molteplici criticità sul fronte dell'onere fiscale relativo ai dipendenti con cittadinanza marocchina e italiana operanti presso l'ambasciata italiana a Rabat con contratti a legge locale;

nello specifico, in Marocco, sono operativi 24 impiegati a contratto assoggettati a ritenute alla fonte dell'erario italiano, in applicazione dell'articolo 19 della citata Convenzione bilaterale: infatti l'articolo 19 prevede la potestà impositiva esclusiva all'Italia in caso di personale di cittadinanza italiana, non disciplinando la fattispecie dei cittadini marocchini e dei cittadini in possesso di terza cittadinanza, per i quali la convenzione rimanda ad un criterio impositivo concorrente, legittimando una sorta di *impasse* impositiva in ragione della quale entrambi gli Stati avrebbero la legittimità al prelievo fiscale, e prevedendo, nel caso di doppia imposizione, l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 21 della Convenzione;

nel 2012 le autorità marocchine hanno assunto la decisione di provvedere con un assoggettamento fiscale esclusivo del personale a contratto di cittadinanza marocchina, imponendo il pagamento delle imposte e degli arretrati relativi agli ultimi 5 anni ed escludendo l'ipotesi di ricorrere a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione in materia di meccanismi di compensazioni in caso di doppia imposizione;

a seguito della decisione da parte delle autorità di Rabat, come è stato evidenziato dall'allora viceministro degli affari esteri Dassù in occasione del riscontro ad un atto di sindacato ispettivo sul medesimo argo-

mento «l'amministrazione ha interessato il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia che, il 18 novembre scorso (2013) ha chiesto formalmente alle autorità Marocchine l'avvio di una procedura amichevole per giungere ad un'interpretazione condivisa del testo convenzionale. Contestualmente l'Ambasciata d'Italia a Rabat sta esercitando i suoi buoni uffici al fine di ottenere la riduzione o la dilazione dei debiti pregressi»;

malgrado le suddette dinamiche, non si è giunti ad alcuna rettifica della norma, mentre di contro, negli ultimi giorni il prelievo fiscale di cui alle citate decisioni è diventato ingiuntivo, con notifiche di pignoramenti e cartelle esattoriali trasmesse dalle autorità locali ai lavoratori, che, vale la pena segnalarlo, percepiscono retribuzioni particolarmente basse;

risulta all'interrogante che dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia stata segnalata la necessità di riunire in tempi celeri un tavolo di consultazione tra esperti marocchini e italiani, al fine di chiarire in via definitiva la configurazione dell'assoggettabilità dei contrattisti locali al fisco marocchino, alla luce della confusione normativa sollevata dalla suddetta Convenzione;

al fine di operare il chiarimento normativo di cui premessa sarebbe auspicabile operare una revisione della Convenzione, prevedendo, nello specifico che, in deroga al paragrafo uno dell'articolo 19 della convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, siano esonerati nello Stato di soggiorno, in virtù degli usi internazionali e delle disposizioni della medesima convenzione, trattamenti, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che in uno dei due Stati contraenti afferiscono al personale del rango diplomatico dell'ambasciata che presta servizio sul territorio dell'altro Stato, così come al personale non diplomatico assunto direttamente dall'ambasciata o dai suoi servizi esterni che ne costituiscano parte integrante, sussistendo la condizione che tale personale abbia la nazionalità del primo Stato,

si chiede di sapere:

se si intendano predisporre iniziative volte ad individuare soluzioni urgenti che, nelle more della revisione delle disposizioni della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, consentano di sospendere l'esecutività del prelievo fiscale da parte del fisco marocchino;

quali siano le risultanze del confronto attualmente avviato con le autorità marocchine sul tema in oggetto;

come si intenda intervenire sulla Convenzione di cui in premessa, al fine di superare l'equivoco interpretativo in capo all'articolo 19.

(4-04052)

DE PIN, ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, VACCIANO, CASALETTO, SIMEONI, MASTRANGELI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'area industriale di Motta di Livenza (Treviso) è interessata dall'ampliamento dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi. Tale

area è gestita dalla «Centro Risorse» Srl, ma ad oggi non è ancora chiaro quali siano i rischi reali per la salute pubblica. Questo innanzitutto perché la «Centro Risorse» Srl ha già attirato l'attenzione su di sé a causa di un incidente occorso nel 2004 presso l'acciaieria Beltrame di Vicenza, che aveva causato problemi di contaminazione da cesio 137 con concentrazione superiore a 100 becquerel per kilogrammo, a causa della fusione di materiale ferroso radioattivo;

sembra paradossale, ma proprio in occasione di un incontro organizzato dal PD dal titolo «Guarire il Veneto», tenutosi poche settimane fa, l'ex deputato al Parlamento europeo Andrea Zanoni avrebbe esibito una lettera di risposta ad una istanza di accesso agli atti datata 6 agosto 2013 e proveniente dal servizio di controllo ambientale del Dipartimento provinciale di Vicenza dell'ARPAV, nella quale si farebbe riferimento allo stoccaggio nel corso dell'anno 2007 di un quantitativo di rifiuti radioattivi provenienti dalla bonifica dell'acciaieria Beltrame;

sembra che la cittadinanza non sia mai stata a conoscenza di tale circostanza, se non con molto ritardo, così come è stato per gli incendi che, a detta della stampa locale, si sono verificati a gennaio 2005, luglio 2008, luglio 2010 e maggio 2011 presso l'impianto di trattamento dei rifiuti. L'impresa invece, lamentando un danno all'immagine, avrebbe anche comunicato di aver querelato per diffamazione l'On. Zanoni;

il 30 marzo 2015 inoltre, si è tenuta una riunione dai toni molto accesi presso il Consiglio comunale di Motta di Livenza, all'esito della quale in sostanza non si è deliberato nulla di risolutivo, perché il sindaco ha genericamente comunicato un diniego di massima all'ampliamento dell'impianto, nonostante la variante urbanistica al progetto di ampliamento sia stata già approvata, demandando poi la decisione finale alla Regione Veneto, cui spetterebbe l'ultima parola. Anche il sindaco di Motta di Livenza, dopo aver letto le dichiarazioni dell'On. Zanoni ha diramato un comunicato ufficiale, affermando che l'incidente presso l'acciaieria Beltrame non avrebbe natura radioattiva. Zanoni avrebbe smentito prontamente il sindaco, evidenziando il contenuto della documentazione dell'ARPAV, che dimostra l'alta concentrazione radioattiva del materiale giunto a Motta di Livenza, criticando inoltre l'inerzia del Comune in merito all'intervento che avrebbe potuto effettuare in sede di valutazione regionale del progetto;

chi abbia avuto modo di leggere la risposta fornita dall'ARPAV all'On. Andrea Zanoni, confortato anche dal parere di tecnici ed esperti, potrebbe a giudizio degli interroganti affermare che essa sia incompleta ed approssimativa, per diverse ragioni:

la prima è che l'incidente occorso presso l'acciaieria Beltrame fece registrare la presenza di cesio 137 in concentrazione di 1.000 volte superiore a quello tipicamente riscontrato nei residui di lavorazione prodotti dall'azienda, tanto da indurre il Prefetto a convocare con urgenza il comitato di crisi e proclamare lo stato di emergenza. Stato di emergenza come percorso obbligato, perché il cesio 137 era in concentrazione di circa 25.000 unità becquerel per chilogrammo invece delle 100 massime con-

sentite dalla raccomandazione «Radiation Protection 122» della Commissione europea;

il problema principale risultò essere quello della bonifica complessiva del sito e dello smaltimento dei materiali contaminati, che vennero immagazzinati in specifici contenitori, tra cui appositi grossi sacchi chiamati con il termine inglese *big bags*;

in terzo luogo è quantomeno singolare come l'ARPAV, nel rispondere al quesito, abbia sorvolato sulle particolari caratteristiche dei materiali stoccati presso la «Centro Risorse» Srl, dovendo considerare che presso tale area erano stati versati i sacchi contenenti i filtri dei dispositivi di abbattimento dei fumi di fusione, particolarmente impregnati delle polveri radioattive;

infine è quantomeno scandaloso che ad oggi non si conoscano le conseguenze e le implicazioni seguite al deposito di questi rifiuti radioattivi, non sapendo neppure se anche queste maniche filtranti siano state interessate direttamente dagli incendi citati;

se si continua poi nell'analisi critica del percorso autorizzativo dell'ampliamento, bisogna rilevare che lo studio di valutazione dell'impatto ambientale cui si accenna nella valutazione regionale dell'opera sarebbe inadeguato, incompleto e inaffidabile, e necessiterebbe quantomeno di integrazioni per il capitolo della salute pubblica;

lo studio è inoltre carente a parere degli interroganti di indicazioni su alternative strategiche, alternative di localizzazione, alternative di processo o strutturali e alternative di mitigazione o compensazione degli effetti negativi, nella totale assenza della pur minima previsione del rafforzamento delle condizioni di monitoraggio;

ciò che risulta invece ancora più grave è la totale mancanza di informazioni sulla natura del processo di trasformazione dei rifiuti al fine di ricavarne combustibile per la generazione di energia elettrica, procedimento del tutto assimilabile sotto diversi profili al procedimento di termovalorizzazione, nella totale mancanza di valutazione dei rischi per la salute delle popolazioni interessate;

il comitato di cittadini «Meno Veleni e più Salute» segnala il possibile «aumento degli arrivi giornalieri di materiale da trattare, da 1.200 a 3.200 tonnellate», che avrebbe come conseguenza un «aumento fino a 812 tipi di rifiuti, di cui 52 tipi di rifiuti pericolosi» trattati. Il comitato si chiede quindi «Quali saranno i rischi per la salute dei cittadini? Questo Centro rappresenta davvero una risorsa?»;

Giuseppe Carraro, titolare della «Centro Servizi» Srl, ha illustrato i «benefici» che potrebbero derivare dall'ampliamento richiesto: 2.000 tonnellate di materiale in più rispetto ai 1.200 attuali, specificando che l'ampliamento del piazzale determinerebbe una drastica riduzione dei tempi di lavorazione dei rifiuti: da 28 giorni a ben 1-2 giorni;

il sindaco di Chiarano, Lorena Rocco, ha verificato con i suoi tecnici che, in realtà, «L'azienda ha intenzione di seguire un procedimento di cosiddetta "pirolisi", un trattamento che trasforma il rifiuto lavorandolo a temperature tra 400° e 800°. Un impianto classificato come R1, che, come

segnalano i tecnici, lo classifica come impianto di termodistruzione (...). Tecnicamente non si potrebbe utilizzare la parola "inceneritore"», e questo perché il processo avviene quasi senza ossigeno. Ma il progetto presentato in Regione, purtroppo è privo delle parti più importanti, in quanto coperte da brevetto;

ci si chiede come possa un'intera area e addirittura un'intera Regione riporre la propria fiducia nelle sole dichiarazioni verbali del signor Carraro (che non le spiega peraltro) parlando di un progetto innovativo, che sarà il futuro del processo di smaltimento dei rifiuti, così come quanto dichiarato al quotidiano «La Tribuna» il 3 maggio 2015: «Il mio è un progetto innovativo e credo che sarà il futuro nel campo del trattamento dei rifiuti pericolosi (...). Nel progetto presentato in Regione mancano delle parti in quanto sono brevettuali»;

non è assolutamente accettabile a giudizio degli interroganti barattare la salute con il brevetto segreto e tantomeno è opportuno conferire un'autorizzazione così determinante, sulla base delle sole parole, seppur coperte da *copyright* o da brevetto. Gli interessi in gioco superano quelli dell'imprenditore, e la cautela imposta soprattutto dalle innovazioni che troppe volte si sono rivelate peggiori rispetto a soluzioni più semplici, impongono fermezza;

l'ampliamento dell'impianto inoltre, prevede certamente l'utilizzo dei rifiuti come combustibile ed il riciclo delle sostanze organiche come solventi, circostanza che richiede l'intervento mirato del Ministro in indirizzo, anche perché alcune delle operazioni che l'impresa intende svolgere costituiscono tecnicamente operazioni di recupero dei rifiuti che, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal decreto legislativo n. 205 del 2010, comportano la cessazione della qualifica di rifiuto, giustificando in tal modo il necessario intervento del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria» con uno o più decreti, oppure «*caso per caso*» ogni qualvolta intervenga la cessazione della qualifica di rifiuto, fatto che avviene all'atto del recupero del rifiuto stesso;

diventa quindi imprescindibile conoscere in anticipo quale tipologia di trattamento subiranno i rifiuti, visto che in alcuni casi dovrebbe intervenire il Ministro dell'Ambiente anche con atti regolamentari, e addirittura caso per caso, ma neppure questo è dato sapere. Per tali ragioni, si ritiene che tale autorizzazione, allo stato attuale, debba essere assolutamente negata e che debba essere fatta piena luce sulla natura di quelle 2.000 tonnellate di rifiuti in più che l'azienda si appresta a trattare;

secondo gli interroganti l'azienda deve sapere con assoluta determinazione che avrà diritto a chiedere tale autorizzazione soltanto dopo aver dettagliatamente specificato tutti i procedimenti che saranno applicati ed a quali tipologie di rifiuti, al fine di consentire l'esercizio di quel fondamentale diritto alla conoscenza ed alla valutazione dei rischi sanitari che comporta tale ampliamento. Sembra invece che lo scopo sia quello di impedire che l'azienda ottenga una autorizzazione che le spetterebbe quasi di

diritto. Ma così non è, perché non si può accettare che un'autorizzazione che potrebbe comportare un cambiamento così importante e radicale per la vita di tutti i cittadini possa essere firmata su una delega in bianco ad un imprenditore che racconta di meraviglie tecnologiche senza spiegarle, e questo perché c'è una differenza profonda tra la coscienza di un bambino e quella di un cittadino, poiché la prima, probabilmente ha ancora bisogno di credere alle favole, la seconda invece deve vivere la realtà;

considerato inoltre che a giudizio degli interroganti:

risulta come un malcelato tentativo di aggirare il principio di precauzione, approfittando del vuoto normativo italiano in materia di produzione di materie prime secondarie derivanti dalla trasformazione di rifiuti, che cessano di avere tale qualifica nel momento in cui possono essere riutilizzati. Concedendo tale autorizzazione si deve essere ben consapevoli che l'impianto di Motta di Livenza sarà l'unico in Italia a poter produrre materie prime secondarie senza l'autorizzazione del Governo. L'azienda infatti, grazie a tali vuoti normativi e regolamentari, potrà chiedere in qualsiasi momento dinanzi all'autorità giudiziaria competente l'applicazione della diversa e meno restrittiva normativa europea e la conseguenziale disapplicazione della normativa italiana. Attraverso il recepimento di alcune direttive europee, tale operazione è consentita, poiché valutata sotto l'unico profilo del riciclo effettivo della materia stessa, senza tuttavia che sia posta la dovuta attenzione sull'impatto ambientale, procedura di carattere eccezionale, consentita dalla normativa, ma che tuttavia non tiene in alcun conto né la salute pubblica, né tantomeno il principio di precauzione, da applicare ogni qualvolta non si conoscano appieno gli effetti e le conseguenze delle nuove modalità di produzione industriale;

per quanto concerne l'eccezionalità, questa poi è soltanto il frutto dell'inerzia ciclica che il Ministero ancora una volta manifesta;

alcune autorizzazioni regionali in tema di VIA (valutazione di impatto ambientale) sono state già concesse proprio in virtù dell'assenza dei regolamenti che il Ministero avrebbe dovuto emanare,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti per quali motivi non siano mai stati emanati i necessari regolamenti, consentendo così alla Regione Veneto di procedere alla autorizzazione in deroga, a giudizio degli interroganti in sprezzo della salute pubblica e dell'ambiente.

(4-04053)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01954, 3-01955 e 3-01956 del senatore Marton ed altri, rispettivamente, sulle disposizioni in materia di congedi parentali per il personale militare, sui trasferimenti degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri compo-

nenti della rappresentanza militare e sulla disciplina relativa all'avanzamento di carriera degli Ufficiali delle forze armate;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01953, della senatrice Petraglia ed altri, sul prestito di alcune opere d'arte da Pisa all'Expo di Milano;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01957, del senatore Campanella ed altri, sulla riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia, con particolare riguardo alla provincia di Caltanissetta.

